

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E
CONTROLLO**
Art. 6 (comma I, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001

a cura di

APV Investimenti SpA

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _1_ di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

SOMMARIO

A. PREMESSA E OBIETTIVI DEL MODELLO	4
A.1 La Legge 190/2012.....	5
A.2. Contesto normativo di riferimento	6
A.3 Struttura del Modello	9
A. 4 La Società- L'Oggetto Sociale- Responsabilità e poteri.....	10
A. 5 Destinatari del Modello.....	11
A. 6 Modifiche del Modello	12
B. RELAZIONE TRA MODELLO E CODICE ETICO	12
C. GARANTI DELL'ATTUAZIONE DEL CODICE E DEL MODELLO: ORGANISMO DI VIGILANZA	12
C. 1 Istituzione, Requisiti di eleggibilità e Responsabilità	12
C. 2 Composizione.....	13
C. 3 Nomina, durata, sostituzione e compenso.....	13
C. 4 Decadenza e Revoca	13
C. 5 Poteri - Doveri dell'Organismo di Vigilanza.....	13
C.6 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	14
C. 7 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali.....	14
C. 8 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari	14
D. MAPPATURA DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO	15
D.1 Mappa delle aree a rischio reato	15
D.1.1 Ipotesi di reati	15
D.1.2 Aree funzionali potenzialmente esposte a fattori di rischio	15
D.1.3 Processi sensibili per aree a rischio	19
D. 2 Individuazione dei reati applicabili in APVI	19
D.3 Definizione e analisi dei rischi i per singolo processo.....	20
D.4 Analisi, valutazione e adeguamento del sistema di controllo preventivo.....	21
D.5 Formazione ed informazione	22
E. PARTE SPECIALE	22
E.1. Fattispecie di reato	22
E.1.1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 e 25 D.LGS. 231/01 E L. 190/2012).....	23
E.1.2. REATI SOCIETARI (25 ter).....	35
E.1.3. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (24bis).....	38
E.1.4. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (25 SEPTIES)	44
E.1.4. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO. (25bis-1)	45
E.1.5. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (25 novies).....	45
E.1.5. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (25 TER).....	47
E.1.6. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25-octies D.Lgs.231/01).....	47
E.1.7. REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (art.25 novies, D.Lgs.231/01)	49
E.1.8. REATI DI ABUSO DI MERCATO (art. 25-sexies, D.Lgs.231/01)	49

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _2_ di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

E.1.9. REATI AMBIENTALI (art. 25 – undecies D.Lgs. 231/2001).....	50
E.1.10. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES D.LGS 231/01).....	50
E.1.11. EMERSIONE LAVORATORI IRREGOLARI (25duodecies)	51
E.1.12. REATI DI FALSO	52
E.2. ATTIVITÀ SENSIBILI E MISURE PREVENTIVE	53
F. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2018 - 2020	53
F.1. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO.....	53
F.2. NOMINA DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) INCARICATO DELLA COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA).	54
F.3. ADEMPIMENTI DELLA TRASPARENZA.....	55
F.4. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	56
F.5. PRINCIPI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	56
H. PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA	61
H.1 PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA	62
H.2 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA	62
H.3 PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.....	63
H.4 MODALITA' OPERATIVE	64
H.5 RACCOLTA.....	64
H.6 PUBBLICAZIONE	65
H. 7 MONITORAGGIO	68
H. 8 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE	69
H.9 ORGANISMO DI VIGILANZA	70
Composizione, funzione e poteri	70
Controlli periodici	72
Attività di Reporting	72
Obblighi di informazione	73
H. 10 SISTEMA SANZIONATORIO	76
Sanzioni per personale dipendente/distaccato non dirigente	77
Sanzioni per personale dipendente/distaccato dirigente	77
Sanzioni per i collaboratori	77
Sanzioni per i componenti degli Organi sociali	78
Sanzioni per partner, fornitori e consulenti.....	78
Sanzioni per obblighi di Trasparenza	78

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _3_ di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

A. PREMESSA E OBIETTIVI DEL MODELLO

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di APV Investimenti (di seguito il "Modello") è un insieme di regolamenti, disposizioni, procedure, compiti e responsabilità funzionali alla definizione al continuo miglioramento di un sistema di controllo delle attività "sensibili", che sia in grado di monitorare e prevenire la commissione (o anche il solo tentativo di commissione) dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, nonché dalla L. 190/2012 dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta dalla Società, ed i comportamenti non conformi al Codice Etico adottato da APVI, anche al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- ridurre i rischi che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

In questo ambito con il termine "corruzione" si intende la definizione del fenomeno contenuta nel PNA " non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la "maladministration", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse" (Cfr. Determinazione ANAC n.12 del 28 Ottobre 2015, pag. 7)

In particolare il Modello:

- individua le attività ed i processi sensibili nel cui ambito possono compiersi i reati;
- prevede misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività in conformità della legge, garantendo l'adozione di specifici interventi atti a ridurre il rischio di accadimento e rimuovere tempestivamente le situazioni di rischio;
- tiene conto del sistema organizzativo per quanto riguarda l'attribuzione delle responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica ed i poteri autorizzativi in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- è progettato secondo principi di:
 - 1) separazione dei compiti e funzioni;
 - 2) tracciabilità, verificabilità e coerenza delle operazioni;
 - 3) documentazione dei controlli;
- definisce le modalità di comunicazione e di informativa tra l'Organismo di Vigilanza ed i componenti dell'organizzazione ed i possibili referenti interni ed esterni, ivi inclusi il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed il Responsabile della Trasparenza;
- prevede un sistema sanzionatorio nei casi di violazione delle norme stabilite dal Modello;
- indica le procedure di controllo per l'intercettazione delle anomalie che potrebbero evidenziare comportamenti difforni da quelli previsti.

Per i reati previsti dalla normativa in tema di prevenzione della corruzione il Modello adotta una specifica Sezione, denominata "Piano triennale di prevenzione della corruzione".

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _4_ di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97", in vigore dal 23/06/2016, riguardante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella PA, che modifica il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza, all'interno del Piano triennale di prevenzione della corruzione sono integrati anche gli elementi in precedenza presenti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che quindi viene abolito quale documento autonomo.

Il Modello deve essere operativo e periodicamente verificato ed aggiornato, in modo tale che la Società possa beneficiare della causa di esclusione della responsabilità penale, prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, nonché in attuazione degli obblighi previsti dalla Legge Anticorruzione e dal PNA.

La presente versione del Modello e Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza è stata adeguata alle modifiche del contesto aziendale ed organizzativo di APVI ed ha recepito le modifiche normative e legislative intervenute successivamente alla pubblicazione della precedente versione (inclusa la Delibera ANAC n. 1074 del 21 Novembre 2018, Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione).

A.1 La Legge 190/2012

Con la L 190/2012 ed in adempimento di quanto previsto dall'art. 6 della Convenzione delle Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ratificata dall'Italia con la l. 116/2009, lo Stato italiano ha inteso principalmente sensibilizzare le P.A. sul contrasto ai fenomeni corruttivi, nominando una commissione ad hoc, la CIVIT (Commissioni Indipendente per la Valutazione e la Trasparenza e Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – oggi A.N.A.C., Autorità Nazionale Anticorruzione), la quale ha da ultimo proceduto all'elaborazione di un Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A. – adottato con delibera CIVIT n. 72/2013) obbligandole a dotarsi di appositi piani di durata triennale (P.T.P.C) che traggano spunto da quanto previsto dal P.N.A. e che siano rivolti in definitiva ad individuare delle procedure tali da elidere il rischio di fenomeni corruttivi, principalmente nelle seguenti tre aree: Area Acquisizione e Progressione del Personale; Area Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture, Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico, diretto ed immediato nei confronti del destinatario (es. attraverso concessioni).

L'assoggettamento delle società controllate all'obbligo di dotarsi di un proprio piano e di un responsabile per l'attuazione di esso – per quanto già la stessa lettera della l. 190/2012 fosse più che chiara nell'estendere ad esse gli obblighi di cui ai commi da 15 a 33 "**limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dall'Unione Europea**" – è stato definitivamente chiarito soltanto con la pubblicazione del P.N.A. laddove tra i soggetti destinatari di esso e quindi dei conseguenti obblighi di valutazione del rischio, adozione di protocolli e procedure, formazione e vigilanza, sono espressamente indicate le società partecipate (*par. 1 . 3 Destinatari*). Tale indirizzo è stato ulteriormente precisato nella Determinazione A.N.A.C. n.8 del 17 giugno 2015 "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*" (la "**Determinazione**").

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _5_ di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

APVI ha aderito all'opzione suggerita dall'A.N.A.C. stessa, enucleando all'interno del presente Modello Organizzativo una specifica sezione a ciò dedicata (all'interno della parte speciale, nella sezione specifica *Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - Piano di Prevenzione della Corruzione*).

In essa la società adotta e formalizza il proprio **Piano di Prevenzione della Corruzione (P.P.C.)**, in particolare:

A) Dando conto della pregressa esistenza di procedure volte ad introdurre dei protocolli atti a ridurre le aree di rischio specificatamente individuate dal legislatore della L 190 e dal P.N.A. Tali procedure in quanto già uniformate ai canoni imposti da normative precedenti e tutt'ora in vigore (su tutte il Codice dei Contratti – D.Lgs. 163/2006, ma si veda anche la normativa relativa alla certificazione di qualità ISO 9001:2008) consentono di elidere o comunque di ridurre grandemente il rischio di commissione dei reati, *latu sensu*, corruttivi.

B) Adottando nei confronti della problematica in questione un approccio dinamico, necessariamente compatibile con una realtà in continua evoluzione sia sotto il profilo interno sia sotto quello esterno.

C) Individuando nella persona del Dott. Franco Bagatin, Consigliere Delegato di APVI (come da Delibera del CdA in data 26/09/2018), il **Responsabile della Prevenzione della Corruzione** e quindi dell'attuazione del piano; tale figura assomma in sé anche la funzione del **Responsabile della Trasparenza** ex D.Lgs. 33/2013. Sono previsti appositi flussi informativi tra l'O.D.V. ed il R.P.C. per quanto di propria rispettiva competenza e necessariamente tra questi ed il C.d.A..

D) Individuando nelle disposizioni contenute nel Codice Etico attualmente in vigore in azienda le norme atte a costituire il Codice di Comportamento previsto dal P.N.A. e dall'A.N.A.C. al fine di ingenerare nel dipendente ed anche nei titolari di rapporti di collaborazione e o in coloro che assumano incarichi, anche consulenziali, per conto di APVI, una prassi e un contegno "virtuosi", comunque tali da scongiurare il rischio dei fenomeni corruttivi avuti di mira dalla normativa *de qua*. E' inoltre previsto, il rimando, anche in questo caso dinamico, alle regole contenute nel d.p.r. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché alle *Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni* di cui alla delibera 75/2013 della CIVIT.

E) Prevedendo un'adeguata e mirata attività formativa nei confronti del personale da effettuarsi a vari livelli a seconda delle funzioni coinvolte ed al fine di diffondere la conoscenza delle singole procedure e dei protocolli ma anche di sensibilizzare il dipendente circa finalità e scopi della normativa all'auspicato fine di edificare una cultura anticorruptiva.

F) Individuando una serie di interventi successivi (ad es. predisposizione definitiva del piano formativo, adeguamento del codice etico alle normative sopra indicate, piena attuazione della piando di trasparenza ed integrità) che verranno successivamente posti in essere.

Nella redazione del P.P.C. sono in particolare stati tenuti in considerazione gli indirizzi espressi nel P.N.A. e nella Determinazione del 17.07.2015.

A.2. Contesto normativo di riferimento

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _6_ di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, di seguito denominati "Enti") per alcune fattispecie di reato commesse nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi da:

1. **persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa** dotata di autonomia finanziaria e funzionale (**soggetti dirigenti**);
2. **persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo** degli "Enti" medesimi;
3. **persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza** di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

L'estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Le sanzioni predisposte dal Decreto si distinguono in pecuniarie ed interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La responsabilità prevista dal suddetto "Decreto" si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Il Decreto Legislativo 231/2001 è stato emanato a norma dell'art. 11 della Legge delega 29 settembre 2000, n. 300 ed è stato successivamente integrato da diverse disposizioni normative fra cui:

1. Legge 23 novembre 2001, n. 409;
2. Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61;
3. Legge 14 gennaio 2003, n. 7;
4. Decreto Ministeriale 26 Giugno 2003, n. 201;
5. Legge 11 Agosto 2003, n. 228, art. 5;
6. Legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 9 (Legge comunitaria 2004);
7. Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito con Legge 31 luglio 2005 n. 155;
8. Legge 28 dicembre 2005, n. 262;
9. Legge 9 gennaio 2006, n. 7;
10. Legge 6 febbraio 2006, n. 38 - Decreto Ministro della Comunicazioni dell'8 gennaio 2007;
11. Legge 16 marzo 2006, n. 146;
12. Legge 3 agosto 2007, n. 123;
13. Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
14. Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92;
15. Legge 15 luglio 2009, n. 94;
16. Legge 23 luglio 2009, n. 99;
17. Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121;
18. Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109;
19. Legge 6 novembre 2012, n. 190;

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _7_ di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

20. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
21. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012»
22. Circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica: legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
23. Circolare n. 2 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica: D.Lgs. n. 33 del 2013 - attuazione della trasparenza;
24. Delibera CIVIT n. 75/2013: Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001);
25. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici: D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
26. Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)"
27. Legge 22 maggio 2015 n.68
28. Legge 27 maggio 2015 n. 69
29. Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"
30. Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione
31. Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
32. Determinazione ANAC n. 831 del 03/08/2016 Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016
33. Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.
34. DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. (16G00188) (GU n.210 del 8-9-2016)
35. Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013 Art. 5-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _8_ di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

36. *Determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 recante «Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili».*
37. *Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico ai sensi degli artt. 5, co.2 e 5-bis, co.6 del D.Lgs. 33/2013"*
38. *Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016"*
39. *Delibera ANAC n. 241 del 8 marzo 2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 "obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, e i titolari di incarichi dirigenziali, come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 97/2016"*
40. *Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione*
41. *Circolare n. 2 /2017 Dipartimento della Funzione Pubblica del 30 maggio 2017. Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)*
42. *Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017 Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici- L'entrata in vigore delle Linee guida decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale*
43. *Legge, 30/11/2017 n° 179, Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. (17G00193) (GU n.291 del 14-12-2017) Vigente al: 29-12-2017*

La tipologia dei reati perseguiti a norma del "Decreto" è di seguito riportata.

A.3 Struttura del Modello

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ed adottato da APVI, si compone di:

- Una Parte Generale che fornisce una panoramica sul sistema complessivo di principi, regole organizzative e strumenti di controllo adottati da APVI per prevenire la commissione, nell'ambito della propria attività, dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 nonché dei reati della Legge Anticorruzione (L 190/2012), e per garantire la trasparenza, la legalità, la correttezza e la coerenza delle proprie azioni;
- Una Parte Speciale che ha la funzione di enunciare, relativamente ai "processi sensibili", le specifiche regole di condotta che tutti i soggetti, operanti nell'ambito di APVI ovvero in rapporti con essa, sono tenuti ad osservare al fine di evitare l'insorgenza della responsabilità amministrativa della Società ed a prevenire, o almeno ridurre in maniera significativa, la probabilità di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto e dei reati della normativa Anticorruzione;
- Una Parte denominata "Piano triennale di prevenzione della corruzione" che assolve agli obblighi del PNA e include il Programma per la Trasparenza;

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _9_ di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

- Una sezione sull'Organismo di Vigilanza (OdV) che ne descrive i compiti, le funzioni ed i poteri;
- Una sezione sul sistema sanzionatorio da applicare in caso di riscontro degli illeciti.

Il Codice Etico costituisce un allegato del presente Modello.

Il Consiglio di Amministrazione di APVI s'impegna - su indicazione dell'OdV o del RPCT per quanto concerne la prevenzione della corruzione e la Trasparenza- ad integrare il Modello in caso di successivi interventi normativi che dovessero modificare le tipologie di reato o assumere rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti e della normativa anticorruzione o trasparenza ovvero nel caso di rilevanti modifiche dell'assetto organizzativo di APVI.

A. 4 La Società- L'Oggetto Sociale- Responsabilità e poteri

APV Investimenti S.p.A., costituita nell'anno 2001 da Autorità Portuale di Venezia, oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (AdSPMAS), il cui capitale sociale è da questa interamente detenuto, è una società di diritto privato interamente a partecipazione pubblica, regolata dalle norme del D.Lgs. 175/2016 e ssmii, oltre che dal proprio Statuto. Ha come scopo l'esercizio di attività di produzione e gestione di servizi di interesse generale di rilevanza e/o inerenza portuale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità dell'Ente socio, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) Gestione delle aree adibite a parcheggio site all'interno dell'ambito portuale;
- b) Realizzazione e gestione delle reti informatiche e/o di telecomunicazione e servizi collegati;
- c) Fornitura all'Ente socio ed all'utenza portuale di servizi inerenti sistemi informatici, telematici e di telefonia, di supporto informativo e di comunicazione;
- d) Progettazione e sviluppo di software di supporto all'attività istituzionale dell'AdSPMAS.

La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui all'oggetto sociale per conto di AdSPMAS, in misura superiore all'80% del proprio fatturato annuo. La produzione ulteriore al suddetto limite di fatturato, che potrà essere rivolta a finalità diverse, è consentita nei limiti previsti dall'art. 16, commi 3 e 3 bis D.Lgs. 175/2016 e smi, vale a dire a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. La verifica della sussistenza e/o permanenza del requisito di cui sopra sarà effettuata in sede di approvazione del bilancio di esercizio di ciascuna annualità.

La Società ha un sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale, basato sulla distinzione tra organo di gestione, il Consiglio di Amministrazione, ed organo di controllo, il Collegio Sindacale.

La Società si è inoltre dotata di un Organismo di Vigilanza, composto da un unico membro esterno, indicato dal Consiglio di Amministrazione di APVI, in accordo con AdSPMAS e su sua indicazione formale.

In linea con le indicazioni fornite, da ultimo, con la Direttiva 23 marzo 2015 del MEF, e tenuto conto della natura privatistica della società, deve intendersi quale "organo di indirizzo politico" ai fini della legislazione vigente il Consiglio di Amministrazione.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _10_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

La revisione legale dei conti è attualmente affidata a società di revisione Reconta Ernst & Young nominata con delibera dell'Assemblea dei soci di APV Investimenti in data 15/06/2016.

Si riportano di seguito i poteri definiti dallo Statuto per ciascuno di tali organi.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle competenze dell'Assemblea nonché degli indirizzi e degli obiettivi dalla stessa approvati, è investito dei poteri per la gestione della Società e in tale ambito è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione del raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, delega in parte le proprie attribuzioni e poteri al Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, e rimane in carica per tre esercizi. I componenti del CdA vengono proposti dal Presidente di AdSPMAS.

Collegio Sindacale

È composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dalla Assemblea; vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare, sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Si fa infine presente che APVI, quale indice della ricerca della "qualità" di processo, si è dotata di un Sistema di Gestione della Qualità ("SGQ") a standard UNI EN ISO 9001:2015 volto a disciplinare nel dettaglio i principali processi "core" della Società individuati nella (i) Progettazione, (ii) Affidamento lavori, Servizi e Forniture, (iii) Manutenzione straordinaria beni di proprietà e (iv) Gestione beni immobiliari. Le procedure SGQ rappresentano ulteriori presidi ai processi aziendali oggetto del Piano e ne costituiscono, per le parti rilevanti, parte integrante.

Per maggiori dettagli si rinvia a quanto presente sul sito istituzionale www.apvinvestimenti.it

Struttura Organizzativa

La struttura di APV Investimenti è articolata in un'unica Direzione Generale composta dal Direttore generale, con funzioni di Responsabile per la Prevenzione della corruzione, e da quattro Aree funzionali, gestite da quattro Responsabili (di cui una in distacco presso AdSPMAS): Segreteria di Presidenza e Direzione Generale (al momento la Responsabile è in distacco presso APV), Amministrazione, Area Legale e Area Tecnica.

Il Direttore Generale riveste il ruolo di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dell'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Si riporta qui di seguito la struttura organizzativa in vigore all'atto di approvazione del Consiglio di Amministrazione del presente Piano.

A. 5 Destinatari del Modello

I soggetti destinatari delle prescrizioni del Modello sono:

- i Soggetti Apicali individuati nei componenti del Consiglio di Amministrazione (Organo Dirigente);
- i soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa (dirigenti);
- i soggetti sottoposti alla altrui direzione individuati nei dipendenti della società e nei soggetti terzi che entrano in rapporti d'affari con la stessa (collaboratori, consulenti, procuratori, ...);

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _11_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

I destinatari del Modello dovranno attenersi alle prescrizioni e disposizioni riportate nella presente Parte Generale e nelle Parti speciali.

A. 6 Modifiche del Modello

Le modifiche al Modello sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

B. RELAZIONE TRA MODELLO E CODICE ETICO

Si tende a realizzare una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un corpus di norme interne che abbiano lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.

Il Codice Etico, che è parte integrante del Modello, è uno strumento di portata generale per la promozione di una "condotta aziendale", con l'obiettivo di ribadire e far rispettare ai dipendenti, ai collaboratori ed ai soggetti che intrattengono rapporti economici con la Società, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, l'insieme dei valori e delle regole di condotta cui la Società intende far costante riferimento nell'esercizio delle sue attività imprenditoriali, a presidio della sua reputazione ed immagine sul mercato.

Infatti, i comportamenti di Amministratori, dipendenti e di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o, comunque, con poteri di rappresentanza di APVI devono, conformarsi alle regole di condotta sia generali sia specifiche previste nel Modello e nel Codice Etico.

C. GARANTI DELL'ATTUAZIONE DEL CODICE E DEL MODELLO: ORGANISMO DI VIGILANZA

C. 1 Istituzione, Requisiti di eleggibilità e Responsabilità

APV Investimenti, su indicazione dell'Autorità di Sistema Portuale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 231/2001, ha istituito l'OdV, Organismo di Vigilanza, che ha il compito di vigilare, con continuità e indipendenza dai vertici operativi delle singole società, sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curare l'aggiornamento dello stesso, secondo le previsioni contenute nei successivi paragrafi.

L'Organismo di Vigilanza ha composizione monocratica, nella figura del "Responsabile dell'Organismo di Vigilanza", ed è dotato di **autonomia e indipendenza operativa per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge**. Non può ricoprire la posizione di Responsabile dell'Organismo di Vigilanza e se, eletto, decade dall'incarico:

- 1 colui che si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile ovvero chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- 2 il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

L'OdV deve adempiere ai propri compiti con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Quanto sopra è disciplinato con un apposito "Regolamento" approvato dal Consiglio di Amministrazione.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _12_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

C. 2 Composizione

La composizione dell'OdV è così definita:

un unico membro esterno [avvocato/consulente/rappresentante di società di revisione] indicato dal Consiglio di Amministrazione di APVI, in accordo con l'Autorità di Sistema Portuale e su sua indicazione formale, definito "Rappresentante dell'OdV".

C. 3 Nomina, durata, sostituzione e compenso

Il Rappresentante dell'OdV è nominato, in accordo con l'Autorità di Sistema Portuale e su sua indicazione formale, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di APVI, che ne definisce il compenso. Resta in carica per 3 anni e può essere rinominato.

L'Organismo di Vigilanza, all'atto della nomina, riceve dal Consiglio di Amministrazione di APVI idonee garanzie sulla sua indipendenza e sulla continuità del suo mandato. Il Rappresentante dell'OdV, all'atto dell'accettazione della nomina, dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo C.1, assumendo l'impegno di comunicare tempestivamente al CdA di APVI l'insorgenza di tali condizioni. In caso di impedimento imprevisto, superiore a tre mesi, il Responsabile dell'Organismo di Vigilanza comunica al Presidente del Consiglio di Amministrazione la propria indisponibilità.

Per la determinazione del compenso si rimanda al Regolamento dell'OdV.

C. 4 Decadenza e Revoca

La perdita dei requisiti di eleggibilità del Rappresentante dell'OdV costituisce motivo di decadenza dall'incarico. Pertanto, tale evento deve essere comunicato tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione di APVI per la successiva informativa al Consiglio di Amministrazione.

La revoca del Responsabile dell'OdV può essere disposta dal Consiglio di Amministrazione, in quanto Organo Dirigente, solo per giustificati motivi inerenti l'incarico e con la maggioranza assoluta dei presenti (in caso di parità prevale il voto di chi presiede), sentito il Collegio Sindacale.

C. 5 Poteri - Doveri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, attenendosi alle prescrizioni del Modello:

- vigila sull'applicazione dello stesso, accertando che i comportamenti posti in essere dai destinatari siano coerenti con le prescrizioni previste, attraverso:

a) la verifica delle attività svolte dal CdA di APVI, dai Soggetti sottoposti all'altrui direzione e dai Collaboratori esterni soggetti a vigilanza, attraverso l'esame dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da APVI **nelle aree di attività valutate a rischio e solo in quelle;**

b) l'attivazione, in caso di accertata violazione del Modello, degli organi preposti (CdA e Collegio Sindacale) per le decisioni da assumere in merito alle violazioni riscontrate.

- verifica l'adeguatezza del Modello, ossia la capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto garantendo l'aggiornamento attraverso:

a) la presentazione di proposte di modifica del Modello agli Organi preposti (CdA) per la conseguente adozione;

b) la verifica del recepimento delle soluzioni proposte (*follow-up*);

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _13_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

c) la verifica sull'effettiva applicazione delle disposizioni di APVI sui processi valutati a rischio. Al termine delle attività sopra elencate l'OdV redigerà, ove necessario, una relazione da sottoporre all'attenzione degli Organi preposti per la valutazione delle azioni da intraprendere. L'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza deve essere documentata, anche in forma sintetica, e la relativa documentazione deve essere custodita presso apposito archivio all'interno degli uffici di APV Investimenti, in modo tale che ne sia assicurata la segretezza.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere, da chiunque operi per conto di APVI, solo e soltanto con riferimento **all'ambito delle aree a rischio e dei processi sensibili definiti nel Modello**, ogni informazione e, comunque, tutta la documentazione sociale che, a suo giudizio, è ritenuta utile. L'Organismo di Vigilanza può impartire direttive generali e specifiche alle diverse strutture aziendali, anche di vertice, al fine di ottenere tutte le informazioni, nell'ambito delle succitate aree, ritenute necessarie per l'espletamento delle proprie attività.

C.6 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tutti i soggetti operanti in APVI hanno l'obbligo di informare l'OdV in caso di:

- anomalie o atipicità riscontrate nello svolgimento nelle normali attività relative agli ambiti individuati "a rischio" o sensibili;
- comportamenti difformi, anche indotti, dal Codice Etico o dalle disposizioni del Modello;
- violazioni o anche richieste da chiunque avanzate che comportino violazioni del Modello.

Le informazioni dovranno essere inoltrate all'OdV in forma scritta. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando soprattutto la riservatezza dell'identità del segnalante, **fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.**

C. 7 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni e alle informazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- 1 i provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini solo e soltanto **relative ai reati di cui al Decreto e successive estensioni**;
- 2 le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Amministratori, dai Dirigenti o da altri Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- 3 i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- 4 gli esiti dei procedimenti sanzionatori attivati, intesi come provvedimenti adottati o le archiviazioni con le relative motivazioni.

C. 8 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari

L'OdV informa periodicamente il CdA di APVI, che provvede ad informare l'Autorità di Sistema Portuale.

Le informazioni avvengono attraverso relazioni che hanno per oggetto:

- 1 l'attività svolta dall'OdV;

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _14_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

- 2 le eventuali criticità emerse;
- 3 le azioni correttive da intraprendere.

Le predette relazioni possono essere trasmesse, su esplicita richiesta, al Collegio Sindacale con contestuale informativa al Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile dell'Organismo potrà essere convocato dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Collegio Sindacale per riferire in merito al funzionamento del Modello od a specifiche situazioni. Nel caso di convocazione del Collegio Sindacale, il Responsabile dell'OdV deve informare preventivamente il Consiglio di Amministrazione per il tramite del Presidente; gli argomenti dell'incontro e l'eventuale documentazione fornita al Collegio Sindacale devono essere riportate in apposita relazione da inoltrare in copia al Consiglio di Amministrazione.

D. MAPPATURA DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO

APVI, al fine di dotarsi di un efficiente ed efficace Modello di organizzazione, gestione e controllo e di prevenzione della corruzione, ha effettuato una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi dirette alla costruzione e al periodico aggiornamento di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi conforme con le disposizioni del Decreto e le linee guida emanate da Confindustria, nonché con quanto previsto dalla normativa in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Di seguito si descrive l'approccio metodologico utilizzato per individuare le aree a rischio e definire il sistema dei presidi e dei controlli finalizzato alla prevenzione dei reati. Il processo di analisi si è articolato secondo i seguenti step operativi:

1. Mappatura dei processi sensibili;
2. Definizione e analisi dei rischi potenziali per singolo processo;
3. Analisi, valutazione e adeguamento del sistema di controllo preventivo (c.d. protocolli).

D.1 Mappa delle aree a rischio reato

D.1.1 Ipotesi di reati

Si individuano nei prossimi paragrafi D.2 e D.3 i reati che interessano l'applicazione del D.Lgs 231/2001, la cui trattazione verrà ampiamente sviluppata.

A questo proposito c'è una precisazione fondamentale da compiere riguardo alla congiunta applicazione del D.Lgs 231/2001 e del D.Lgs 50/2016: il meccanismo cautelare e punitivo articolato dal D.Lgs. 231/2001, concorre e si integra con l'estremo rigore che caratterizza il Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (D.Lgs 50/2016) per quanto concerne le cause di esclusione dalle Pubbliche Gare, prevedendosi che l'applicazione di sanzioni interdittive ne sia causa di automatica esclusione ai sensi dell'art. 80 del citato Codice. In sintesi: la sanzione interdittiva del D.Lgs 231/2001 rileva solo per la durata irrogata dal Giudicante, ma ne consegue necessariamente la causa di esclusione introdotta dal D.Lgs. 163/2006 che, viceversa, è perpetua.

D.1.2 Aree funzionali potenzialmente esposte a fattori di rischio

Area	Descrizione sintetica del processo e del fattore di rischio		
Approvvigionamenti	Acquisti (di materiali e di servizi, inclusi appalti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria ex D.Lgs 50/2016)		
REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _15_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

	<p>Appalti di lavori sopra e sotto soglia comunitaria e Appalti di servizi/forniture sopra soglia ex D.Lgs 50/2016.</p> <p>Nella gestione di pubbliche gare o trattative per l'affidamento di lavori pubblici in appalto o in concessione, i fattori di rischio sono individuati con riferimento alle seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedure selettive e di gestione delle gare; - autorizzazione del subappalto; - gestione dell'eventuale contenzioso con il committente; - collaudo delle opere eseguite.
Rapporti diretti con la pubblica amministrazione (e con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale)	<p>La società si interfaccia con la pubblica amministrazione ed in particolare con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (ente controllante).</p> <p>I fattori di rischio relativi a tali rapporti si riferiscono allo svolgimento di tutte le attività che implicano un rapporto diretto con pubblici uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, concessionari od abilitativi ad es. nell'ambito delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - richiesta, percezione e gestione di contributi o finanziamenti; - gestione di verifiche ed ispezioni; - gestione aspetti in materia di sicurezza sul lavoro, diritto ambientale e protezione dei dati personali.
Finanziario - Amministrativo	<p>In questo ambito le funzioni sociali sono a contatto con i terzi, nell'ambito dei rapporti con le banche e del sistema di fatturazione attiva e passiva. I fattori di rischio riguardano i possibili reati connessi alla movimentazione di flussi di denaro.</p>
Gestione TLC	<p>La società si interfaccia con soggetti pubblici e privati nel processo di locazione degli di antenne e di gestione delle reti (cavedi/cavidotti) in fibra ricevuti in concessione da AdSPMAS e date in locazione ai terzi. I fattori di rischio sono connessi al processo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - negoziazione diretta con i terzi conduttori; - richiesta/ottenimento di autorizzazioni/concessioni e/o lo svolgimento di attività di bonifica ambientale.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _16_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

Gestione Parcheggi	La società si interfaccia con soggetti pubblici e privati nel processo di locazione degli spazi adibiti a parcheggio ricevuti in concessione da AdSPMAS e dati in locazione ai terzi. I fattori di rischio sono connessi al processo di: - negoziazione diretta con i terzi conduttori; richiesta/ottenimento di autorizzazioni/concessioni e/o lo svolgimento di attività di bonifica ambientale.
Gestione Sistemi Informativi (ICT)	La funzione ICT gestisce i rapporti tra rete portuale e rete internet mondiale, svolge i servizi di backup e disaster recovery. I fattori di rischio riguardano i livelli di accessibilità della rete dall'esterno, da parte dei terzi e la gestione dei dati in ingresso e in uscita.
Comunicazioni Sociali e Controlli	Fattori di rischio relativi alla scorretta o incompleta rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di Impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informativo, sia interno che esterno. Fattori di rischio relativi a comportamenti idonei ad ostacolare, da parte dei soggetti e delle autorità competenti, i controlli preventivi sulla attività e sulla rappresentazione contabile dell'attività d'Impresa.
Rapporti con Soci Creditori e Terzi	Fattori di rischio di comportamenti anche solo potenzialmente pregiudizievoli dell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi. In caso di situazioni di conflitto di interessi, fattori di rischio relativi alla attuazione di operazioni di gestione o organizzative interne a condizioni svantaggiose per la Società od alla omissione di decisioni vantaggiose per la Società.
Contributi a soggetti Sponsorizzazioni/ Erogazioni liberali verso terzi	Fattori di rischio legati allo svolgimento dell'attività sociale nei rapporti con terzi (privati): - gestione della richiesta, valutazione e concessione di sponsorizzazioni.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _17_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

Gestione delle risorse umane	Fattori di rischio connessi ad una non corretta e/o strumentale selezione e gestione delle risorse umane.		
Gestione dei contenziosi giudiziari	Fattori di rischio connessi alla gestione di contenziosi giudiziari e connessi rapporti con la Pubblica Amministrazione preposta alla gestione dei relativi procedimenti.		
Gestione del sito web	Fattori di rischio connessi alla violazione degli adempimenti ex L. 190/2012 ed in materia di trasparenza (e normativa correlata).		
Gestione Sicurezza	<p>Applicazione D.Lgs. 81/2008 Ogni funzione aziendale, pur operando nell'ambito delle proprie competenze, si troverà necessariamente a condividere con gli altri interlocutori alcuni aspetti dei processi interni. Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio personale/amministrazione: seleziona, assume e gestisce gli adempimenti formativi obbligatori dei e condivide con la struttura sanitaria la programmazione delle visite di idoneità dei lavoratori • Servizio di prevenzione e protezione (in capo al Consigliere Delegato, seguito nella pratica dall'Ufficio Privacy): collabora con il medico competente ed il datore di lavoro alla valutazione del rischio, è responsabile della sorveglianza sanitaria e dell'elaborazione di tutta la documentazione obbligatoria. • Consulenti esterni collaborano con l'azienda per la pianificazione del calendario di sorveglianza sanitaria e la manutenzione dei DPI. • Funzione acquisti: collabora con la funzione di prevenzione e protezione nel monitoraggio dei requisiti di idoneità tecnico professionale degli appaltatori e dei dispositivi di protezione individuale e ne risponde 		
REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _18_ di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

	<p>con i fornitori.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione IT (Uffici TLC e ICT): collabora con Ufficio del Personale e Funzione di prevenzione e protezione nella configurazione e gestione del sistema informativo, garantendo la corretta interfaccia tra i diversi sistemi, per offrire dati utili ed in tempo reale alle diverse funzioni aziendali. • Controllo di Gestione: monitora l'andamento dei costi degli approvvigionamenti (fornitura DPI e loro consumo) e da queste determina gli stanziamenti a budget.
Gestione Privacy	Applicazione del GDPR (Regolamento UE 2016/679), fattori di rischio l'impropria gestione dei dati personali in entrata e in uscita dei soggetti coinvolti nei processi aziendali.

D.1.3 Processi sensibili per aree a rischio

1. Approvvigionamenti: Acquisti (di materiali e di servizi, inclusi appalti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria ex D.Lgs 50/2016); Appalti di lavori sopra e sotto soglia comunitaria e di servizi/forniture sopra soglia ex D.Lgs 50/2016;
2. Rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione: richiesta, percezione e gestione di contributi o finanziamenti; gestione di verifiche ed ispezioni;
3. Sponsorizzazioni/Erogazioni liberali verso terzi: gestione della richiesta, valutazione e concessione di sponsorizzazioni;
4. Finanziario;
5. Amministrativo (inclusi comunicazione sociale e affari societari);
6. Gestione TLC;
7. Gestione parcheggi;
8. Gestione Sistemi Informativi;
9. Gestione Risorse Umane: selezione e gestione delle risorse umane;
10. Gestione dei contenziosi giudiziari: rapporti con organi giudiziari;
11. Gestione del sito web: adempimenti in materia di L.190/2012 e trasparenza;
12. Gestione Sicurezza;
13. Gestione Privacy.

D. 2 Individuazione dei reati applicabili in APVI

E' stata effettuata una analisi dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01 e dei reati previsti dal PNA (Piano Nazionale Anticorruzione ex L. 190/2012) e sono stati selezionati i soli reati le cui fattispecie sono concretamente applicabili alle attività svolte da APVI.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _19_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

In particolare sono stati esclusi i reati che, dopo una analisi preventiva, sono considerati non applicabili ovvero il cui rischio è stato considerato nullo in APVI in quanto la Società non svolge attività compatibili con la condotta materiale tipica del reato in esame ovvero non potrebbe avere interesse o trarre vantaggio dalla commissione dello stesso (ad eccezione dei reati PNA). Per ciascun reato escluso sono state comunque esplicitate le motivazioni dell'esclusione. Per ciascun reato incluso sono descritte le fattispecie rilevanti che possono concretamente verificarsi in APVI, formulando casi esemplificative di condotte possibili. Tale attività è stata poi rivista e definitivamente consolidata in funzione dei risultati dell'analisi di rischio sui singoli processi. Nella Parte Speciale del presente documento sono riportate le fattispecie di reato applicabili in APVI e le condotte esemplificative per la commissione di tali reati.

D.3 Definizione e analisi dei rischi i per singolo processo

Vengono analizzati i singoli processi e, per i processi maggiormente complessi ed articolati, le singole fasi/attività, e, per ciascuna di esse e per ciascuno dei reati applicabili, viene valutato il livello di rischio.

Per la valutazione del livello di **rischio** conformemente agli standard diffusamente riconosciuti, si tiene conto dei due fattori probabilità e impatto.

Relativamente alla **probabilità** del rischio di commissione dei reati, essa è stimata sulla base della possibile frequenza di accadimento nel contesto APVI in relazione ai singoli processi, fasi o sotto-fasi oggetto di analisi.

Relativamente all'**impatto** esso è valutato sulla base del possibile danno per APVI derivante dalla commissione del reato.

La stima dell'intensità del danno è stata effettuata considerando sia il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie ed interdittive edittalmente previste a carico dell'Ente dalla norma, sia degli altri effetti dannosi sull'operatività aziendale derivanti dalla commissione del reato.

Tali altri effetti dannosi sono riferiti a molteplici fattori quali ad esempio:

- il possibile blocco o rallentamento dell'operatività aziendale,
- aggravii di tipo economico derivanti da perdite di contratti, applicazioni di sanzioni o penali, riduzione di efficienza nello svolgimento delle attività aziendali ecc...
- danni reputazionali con impatto sull'organizzazione interna (perdita di personale) o sul proprio posizionamento sul mercato (capacità di acquisizione di nuove commesse, capacità di acquisizione di nuove linee di finanziamento o di mantenimento di quelle esistenti, deterioramento relazioni con clienti o fornitori esistenti etc...).

Tale metodologia di analisi è applicata sia nel caso dei reati previsti dal D. LGS. 231/2001 sia nel caso di infrazioni a quanto definito dalla legge 190/2012 e s.m.i., ovviamente fatto salvo l'impatto delle sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive previste espressamente per la sola 231.

Nella valutazione del rischio nell'ambito di un processo, ovvero di specifiche fasi/attività di un processo, si tiene conto non solo delle fattispecie di condotta che concretamente possono realizzarsi nell'ambito dello specifico processo/fase/attività, nel senso che hanno come soggetto attivo del reato il personale addetto a quello specifico processo/fase/attività, ma anche i casi in cui pur realizzandosi il reato primariamente in altri processi/fasi/attività, il processo/fase/attività oggetto di valutazione sia comunque coinvolto nella realizzazione dell'illecito, perché i soggetti ivi addetti possono concorrere ex art. 110 c.p. nel reato, ovvero

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _20_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

perché il reato, anche al di fuori delle ipotesi di concorso, può realizzarsi attraverso decisivi comportamenti negligenti e/o omissivi, anche colposi, da parte degli addetti al processo/fase/attività in questione. Tale criterio è stato adottato al fine di individuare i processi/fasi/attività che, comunque coinvolti nella realizzazione dell'illecito, anche a prescindere dalla responsabilità penale ascrivibile ai soggetti ivi addetti, necessitano l'adozione di specifici protocolli preventivi.

Si precisa che il livello di rischio è comunque un valore "relativo" ossia ha l'obiettivo primario di evidenziare quali tra i processi aziendali, ovvero quali tra le fasi/sottofasi di un processo, siano a rischio maggiore rispetto ad altri.

L'analisi dei rischi è riepilogata in una **Matrice dei Rischi di reato** (cfr. **Allegato**), strumento operativo di censimento, monitoraggio e controllo dei rischi aziendali in tema D.Lgs. 231/01 e dei reati individuati dalla Legge Anticorruzione e dal PNA.

D.4 Analisi, valutazione e adeguamento del sistema di controllo preventivo

Sulla base della analisi dei rischi e della valutazione del livello di presidio dei processi sono state analizzate le procedure ed i controlli in essere al fine di valutare l'adeguatezza dei protocolli esistenti e la eventuale necessità di integrazione o modifica, ossia la loro attitudine a prevenire comportamenti illeciti (o comunque a ridurre il rischio ad un livello accettabile) e ad evidenziarne l'eventuale commissione.

Sono quindi identificati i protocolli necessari per ridurre ad un livello accettabile il rischio di commissione di reato identificato.

In particolare, per ciascuna area sensibile/processo sono stati valutati i seguenti elementi:

1. i rischi di commissione di reato associati;
2. il sistema dei presidi e controlli (protocolli) esistenti;
3. gli eventuali ulteriori presidi e protocolli ritenuti utili per il rafforzamento dei controlli.

L'elenco dei **protocolli** individuati è riportato in **Appendice**.

A fronte di tale analisi e dei protocolli individuati è stata poi effettuata una valutazione (gap analysis) dello scostamento tra la situazione in essere dei presidi e dei protocolli e di quella ritenuta ottimale per assicurare un adeguato livello di presidio e quindi per il mantenimento del rischio ad un livello "accettabile", e sono state individuate le azioni necessarie per porre in essere tali presidi e protocolli, i responsabili della loro attuazione nonché i termini previsti per la loro chiusura.

L'Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigilano, per quanto di competenza, sulla corretta attuazione delle eventuali azioni individuate in fase di gap-analysis.

Le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione ex L. 190/2012 sono elaborate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, sono inserite nel Modello 231 e Piano triennale di prevenzione della Corruzione e trasparenza ed adottate dal CdA.

Al RPCT sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure di prevenzione, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune. Considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs. 231/01 e quelle previste dalla L. 190/2012, le funzioni del Responsabile della Prevenzione della

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _21_ di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

Corruzione e Trasparenza sono svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

D.5 Formazione ed informazione

La conoscenza effettiva dei contenuti del Modello, e specificatamente dei principi e dei protocolli in tema di prevenzione della corruzione, da parte delle risorse presenti in azienda e di tutti i soggetti che hanno rapporti con APVI è condizione necessaria per assicurare l'efficacia e la corretta funzionalità del Modello stesso.

Il personale, ad ogni livello, deve essere consapevole delle possibili ripercussioni dei propri comportamenti e delle proprie azioni rispetto alle regole prescritte dal Modello. È pertanto prevista la divulgazione delle regole di condotta del Modello e del Codice Etico attraverso comunicazioni interne mirate.

APVI provvede alla formazione ed al costante aggiornamento di dipendenti, distaccati e collaboratori sui contenuti del Modello, nonché alla divulgazione presso i clienti, i fornitori, i partner e i consulenti delle regole di condotta ivi contenute.

La partecipazione ai programmi di formazione sul Modello e Piano di prevenzione della corruzione è obbligatoria ed il controllo sulla frequenza e sui contenuti del programma è demandato all'Organismo di Vigilanza e al RPCT, che svolge altresì un controllo circa la validità e la completezza dei piani formativi previsti ai fini di un'appropriata diffusione, di un'adeguata cultura dei controlli interni, dell'organizzazione aziendale e di una chiara consapevolezza dei ruoli e responsabilità delle varie funzioni Aziendali.

La formazione ha l'obiettivo di diffondere tra il personale la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili, i presidi specifici delle aree di competenza degli operatori, nonché richiamare l'attenzione sull'importanza di una corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Piano di prevenzione corruzione e trasparenza. I contenuti formativi sono aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa esterna e del Modello e Piano di prevenzione corruzione e trasparenza; pertanto in caso di modifiche rilevanti si procederà ad una integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione.

Infine, l'adozione del Modello, del Piano di prevenzione corruzione e trasparenza e del Codice Etico, nonché delle relative integrazioni e/o modifiche, è comunicato a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'approvazione da parte del CdA.

E. PARTE SPECIALE

E.1. Fattispecie di reato

La Parte Speciale si riferisce ai reati potenzialmente realizzabili all'interno di APVI di cui di seguito si descrivono brevemente, per una completa informativa, le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001, integrate con i reati indicati dal PNA.

I reati di cui al D.Lgs. 231/2001 sono identificati indicando **(231)** accanto al titolo del reato. Sono esclusi i reati che, dopo una analisi preventiva, sono considerati non applicabili ovvero il cui rischio è stato considerato nullo in APVI in quanto la Società non svolge attività compatibili con la condotta materiale tipica del reato in esame ovvero non potrebbe avere interesse o trarre vantaggio dalla commissione dello stesso (ad eccezione dei reati PNA).

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _22_ di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

La corrispondenza tra i reati potenzialmente realizzabili ed i processi di APVI sensibili a tali reati è riportata nella Matrice dei Rischi in Allegato (Allegato 1).

E.1.1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 e 25 D.LGS. 231/01 E L. 190/2012)

Premessa

Come è noto l'ambito di applicazione della L 190/2012 e quello del D.Lgs. 231/2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il D.Lgs. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne.

La L 190/2012 fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Per ciò che riguarda specificatamente i reati inerenti la **Corruzione**, va evidenziato che tale tipologia di reato è plurisoggettivo, o reato a concorso necessario, in quanto ne rispondono sia il corruttore che il corrotto. Si distingue, a tal proposito, una corruzione attiva ed una passiva, a seconda che la si guardi dal punto di vista del corruttore o del corrotto. Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio, che si fa corrompere ed il privato che lo corrompe non commettono reati diversi ma risultano essere compartecipi del medesimo reato, quest'ultimo configurabile solo se sussistono entrambe le condotte convergenti.

Elemento necessario di tipicità del fatto è che l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell'ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, nel senso che occorre che siano espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata da quest'ultimo, con la conseguenza che non ricorre il delitto di corruzione passiva se l'intervento del pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio, in esecuzione dell'accordo illecito non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, e invece sia destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale.

Il bene giuridico tutelato è da rinvenire **nell'interesse della Pubblica Amministrazione all'imparzialità, correttezza e probità dei funzionari pubblici**, ed in particolare, che gli atti di ufficio non siano oggetto di mercimonio o di compravendita privata.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _23_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

Va citato in questo ambito il "conflitto di interessi" trattato anche dalla Legge Anticorruzione e dal "Codice dei dipendenti della Pubblica Amministrazione" (DPR 62/2013). Il conflitto di interessi va analizzato in funzione della fattispecie concreta di attività svolta, ma in generale riguarda sia di interessi personali, che quelli del coniuge, di conviventi, di parenti o di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. A titolo esemplificativo e non esaustivo, e comunque da valutare in funzione delle responsabilità assegnate e delle attività effettivamente svolte, le potenziali situazioni di conflitto di interesse possono essere:

- a) titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività di APVI;
- b) partecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività di APVI;
- c) prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, ditte, imprese e aziende i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività di APVI;
- d) adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività di APVI, ad esclusione di partiti politici o di sindacati;
- e) partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, conviventi o affini, ovvero sussistenza di situazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e) relativamente a parenti, conviventi o affini.

Peculato (Art. 314)

Tale ipotesi di reato si perfeziona quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, anche quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. Ad esempio tale forma di reato si potrebbe configurare nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio faccia uso di carta di credito aziendale concessa per le attività di ufficio per ragioni private.

Il reato in esame potrebbe verificarsi laddove un soggetto esponente aziendale, in qualità di incaricato di pubblico servizio, si appropri di denaro o di altra cosa mobile altrui in ragione del suo ufficio, o in ogni caso in cui, pur restituendo la cosa, ne faccia comunque un uso momentaneo *uti dominus* (peculato d'uso). Essendo una fattispecie di reato rilevante esclusivamente ai fini della 190/2012, non è necessario che il reato in esame sia compiuto nell'interesse dell'Ente, ben potendo sussistere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nei casi in cui un esponente utilizzi il cellulare di servizio o l'auto di servizio o altri beni aziendali (fuori dai casi di consentito uso promiscuo), o la carta di credito aziendale per scopi privati e che non siano in alcun modo riconducibili a quelli della Società, ovvero si faccia rimborsare spese proprie a carico della Società senza averne titolo, ovvero si appropri di denaro contante avendo gestione della cassa.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316)

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _24_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

Tale reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Il reato in esame potrebbe verificarsi con condotte analoghe a quelle esposte per il Peculato (art. 314) ma giovandosi dell'errore altrui.

Malversazione a danno dello Stato (316-bis) (231)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità

Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui un soggetto, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Il reato in esame potrebbe verificarsi nel caso in cui la Società, dopo aver ricevuto dallo Stato o da altro ente pubblico sovvenzioni o finanziamenti finalizzati ad attività di pubblico interesse, ne faccia un utilizzo diverso da quello per il quale gli stessi erano stati erogati, distraendoli perciò da attività che rilevino come di pubblico interesse. Al pari gli esponenti aziendali potrebbero concorrere nel reato commesso da soggetto terzo, in virtù dell'attività di governo, controllo e verifica demandate alla Società.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316-ter) (231)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, tale reato si perfeziona quando chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Il reato in esame potrebbe in concreto verificarsi laddove la Società riceva contributi o finanziamenti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, sulla base e in virtù dell'utilizzo o della presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere quali, a titolo esemplificativo, il possesso di determinati requisiti previsti da un bando, ovvero l'attribuzione di determinate qualità ai propri prodotti o servizi.

Concussione (art. 317 c.p.) (231)

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _25_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

Tale ipotesi di reato si perfeziona quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità non dovute. Fermo restando quanto previsto dal PNA, questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

Il reato in esame potrebbe verificarsi nel caso in cui un soggetto apicale o un eterodiretto, nello svolgimento di un pubblico servizio, costringa taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità. Tale reato, rilevante anche ai sensi della L. 190, potrebbe esser commesso anche da un soggetto aziendale in danno della Società e non a vantaggio della stessa (requisito dell'interesse o vantaggio invece richiesto per l'ascrivibilità all'ente ai fini della 231). A titolo esemplificativo e non esaustivo tale condotta potrebbe essere posta in essere nell'ambito delle attività di collaudo, così come nelle attività di acquisti di beni e servizi, nel pagamento di fatture ai fornitori, nella selezione del personale, ma anche nella valutazione del medesimo ai fini di carriera, come anche negli incarichi connessi alla manutenzione della sede. Destinatario della condotta di reato potrebbe essere altresì un soggetto che rivesta contestualmente la qualifica di competitor dell'Ente e di fornitore del medesimo, e in tale ottica, sempre a titolo esemplificativo, tale soggetto potrebbe essere costretto a non concorrere contro l'Ente per l'affidamento di servizi da parte di terzi, pena la perdita degli incarichi quale fornitore di APVI.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) (231)

Tale reato si configura quando il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio ai sensi di quanto previsto dall'art. 320 c.p., per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Va rilevato che la riforma introdotta dalla L. 190/2012 ha eliminato il riferimento al compimento di "atti", spostando l'accento sull'esercizio delle "funzioni o dei poteri" del pubblico funzionario, consentendo la repressione del fenomeno dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi privati, laddove la dazione del denaro o di altra utilità non è correlato al compimento o all'omissione o al ritardo di uno specifico atto, ma alla generica attività, ai generici poteri ed alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto.

Ai sensi dell'art. 319-bis del c.p. tale reato risulta inoltre aggravato laddove i fatti siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Ai sensi di quanto previsto all'art. 321 del c.p. compie reato anche chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Il reato in esame si realizza nell'ipotesi di ricezione o accettazione della promessa di denaro o altra utilità per un atto per l'esercizio delle proprie funzioni. In tale ambito si è mappata la possibile commissione del reato in parola nella qualità di corruttore stante l'estensione prevista dall'articolo 321 c.p., ovvero nell'ipotesi di concorso con pubblico ufficiale corrotto, poiché la forma di manifestazione quale incaricato di pubblico servizio corrotto viene mappata in corrispondenza dell'articolo 320 c.p.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _26_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

Tale reato, rilevante anche ai sensi della legge 190, potrebbe esser commesso anche da un soggetto aziendale in danno della Società e non a vantaggio della stessa (requisito dell'interesse o vantaggio, invece, richiesto per l'ascrivibilità all'ente ai fini della 231). A titolo esemplificativo e non esaustivo, il prezzo della corruzione potrebbe essere corrisposto sia mediante denaro (a tal fine rilevando la gestione delle risorse finanziarie da parte della Società), sia mediante altre utilità, quale il coinvolgimento in determinati progetti e/o commesse, contratti di fornitura di beni o servizi, assunzione di personale o consulenti di gradimento del soggetto terzo corrotto.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 c.p.) (231)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, e l'incarico di pubblico servizio ai sensi di quanto previsto dall'art. 320 c.p., riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale, ovvero dell'incaricato di un pubblico servizio, potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 319bis (231) del c.p. tale reato risulta aggravato laddove abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene

Ai sensi dell'art. 319-ter (231) del c.p. tale reato risulta inoltre aggravato laddove i fatti siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo

Ai sensi di quanto previsto all'art. 321 (231) del c.p. compie reato anche chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Il reato in esame si realizza nell'ipotesi di ricezione o accettazione della promessa di denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio. In tale ambito si è mappata la possibile commissione del reato in parola nella qualità di corruttore stante l'estensione prevista dall'articolo 321 c.p., ovvero nell'ipotesi di concorso con pubblico ufficiale corrotto, poiché la forma di manifestazione quale incaricato di pubblico servizio corrotto viene mappata in corrispondenza dell'articolo 320 c.p. Tale reato, rilevante anche ai sensi della legge 190, potrebbe esser commesso anche da un soggetto aziendale in danno della Società e non a vantaggio della stessa (requisito dell'interesse o vantaggio, invece, richiesto per l'ascrivibilità all'ente ai fini della 231). A titolo esemplificativo e non esaustivo, il prezzo della corruzione potrebbe essere corrisposto sia mediante denaro (a tal fine rilevando la gestione delle risorse finanziarie da parte della Società), sia mediante altre utilità, quale il coinvolgimento in determinati progetti e/o commesse, contratti di fornitura di beni o servizi, assunzione di personale o consulenti di gradimento del soggetto terzo corrotto.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) (231)

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _27_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, parte di un procedimento giudiziario, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Il reato in esame potrebbe realizzarsi in concreto, a titolo esemplificativo, laddove un soggetto apicale o eterodiretto ponesse in essere condotte corruttive finalizzate a favorire sé, la Società, o a danneggiare o favorire un terzo, in un processo civile, penale o amministrativo. Le richiamate condotte, di cui all'articolo 319 c.p., sono applicabili anche al corruttore per effetto dell'articolo 321 c.p. Tale reato, rilevante anche ai sensi della L. 190, potrebbe esser commesso anche da un soggetto aziendale in danno della Società e non a vantaggio della stessa (requisito dell'interesse o vantaggio, invece, richiesto per l'ascrivibilità all'ente ai fini della 231). A titolo esemplificativo e non esaustivo, il prezzo della corruzione potrebbe essere corrisposto sia mediante denaro (a tal fine rilevando la gestione delle risorse finanziarie da parte della Società), sia mediante altre utilità, quale il coinvolgimento in determinati progetti e/o commesse, contratti di fornitura di beni o servizi, assunzione di personale o consulenti di gradimento del soggetto terzo corrotto.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) (231)

Il reato si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il reato in esame potrebbe verificarsi nel caso in cui un soggetto apicale o un eterodiretto, nello svolgimento di un pubblico servizio, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità. Stante la previsione del secondo comma, è stata prevista anche l'ipotesi in cui il soggetto apicale, anziché ricevere la dazione o la promessa di utilità, la formuli ad un terzo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Tale reato, rilevante anche ai sensi della L. 190, potrebbe esser commesso anche da un soggetto aziendale in danno della Società e non a vantaggio della stessa (requisito dell'interesse o vantaggio invece richiesto per l'ascrivibilità all'ente ai fini della 231). A titolo esemplificativo e non esaustivo tale condotta potrebbe essere posta in essere nell'ambito delle attività di verifica e collaudo, così come nelle attività di acquisti di beni e servizi, nel pagamento di fatture ai fornitori, nella selezione del personale, ma anche nella valutazione del medesimo ai fini di carriera, come anche negli incarichi connessi alla manutenzione della sede. Destinatario della condotta di reato potrebbe essere altresì un soggetto che rivesta contestualmente la qualifica di competitor dell'Ente e di fornitore del medesimo, e in tale ottica sempre a titolo esemplificativo, tale soggetto potrebbe essere indotto a non concorrere contro l'Ente per l'affidamento di servizi da parte di terzi, pena la perdita degli incarichi quale fornitore di APVI.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) (231)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Il reato in esame potrebbe verificarsi nei casi già descritti dagli articoli 318 e 319 c.p. laddove posti in essere da soggetti apicali di APVI, nella loro funzione di incaricati di pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) (231)

Commette tale reato chiunque offra o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _28_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Commette altresì tale reato se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri.

Commette tale reato anche il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri di organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) (231)

Tali reati prevedono l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, comma 3 e 4 c.p. anche ai membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

La norma in esame prevede l'applicabilità dell'elenco dei reati ivi previsti (a cui si manda per la descrizione esemplificativa delle modalità di realizzazione della condotta) anche ai casi dei soggetti citati.

Abuso di ufficio (Art. 323 c.p.).

Tale fattispecie di reato si configura laddove, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Il reato in esame potrebbe configurarsi laddove un esponente della Società, in qualità di incaricato di pubblico servizio procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o rechi ad altri un danno ingiusto, nei casi in cui violi una disposizione di legge o di regolamento o nei casi in cui avrebbe dovuto astenersi. Tale reato, rilevante esclusivamente ai fini della L. 190, potrebbe esser commesso anche da un soggetto aziendale in danno della Società e non a vantaggio della stessa (requisito dell'interesse o vantaggio invece richiesto per l'ascrivibilità all'ente ai fini della 231). A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale condotta potrebbe essere posta in essere nell'ambito di diverse attività, dalle attività di collaudo, con riferimento alla quale può ipotizzarsi un abuso commesso dal collaudatore legato da rapporti con il fornitore, alla gestione acquisti o alla selezione del personale, in ogni circostanza in cui un soggetto abbia un interesse ad ottenere un vantaggio patrimoniale o a far conseguire un altrui danno, e nel farlo contravvenga a disposizioni di legge o regolamento, o ometta di astenersi.

Utilizzazione d'invenzioni o scoperte sconosciute per ragione d'ufficio (Art. 325 c.p.)

Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete.

Il reato in esame potrebbe essere posto in essere laddove, a titolo esemplificativo, un soggetto aziendale (anche nell'interesse o a vantaggio esclusivo proprio, trattandosi di reato rilevante ai soli fini della L. 190) impiegasse invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _29_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

industriali che egli conosca in ragione dell'ufficio e che debbano rimanere segrete. In tal senso si ritiene che i soggetti maggiormente esposti possano essere quelli coinvolti nella realizzazione dei progetti in erogazione dei servizi, ovvero nel collaudo.

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (Art. 326 c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura laddove il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, anche se tale agevolazione avviene per colpa (negligenza, imperizia, inosservanza di leggi, ecc.). Si configura altresì laddove il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto, patrimoniale o non, o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete.

Il reato si consuma quindi nel rivelare o agevolare la conoscenza di notizie, utilizzare le notizie per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, utilizzare le notizie al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto. L'agevolazione può essere colposa, ad esempio lasciando incustodito un documento che contiene notizie non divulgabili.

Per la consumazione del reato, non è necessario che dal fatto sia derivato un danno all'Amministrazione. Il dolo richiede comunque la consapevolezza che la notizia costituisce un segreto d'ufficio.

Tale fattispecie di reato è contemplata, ad esempio, dal D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 nuovo Codice degli Appalti, laddove all'art. 53 c.4 prevede che l'inosservanza del divieto di divulgazione comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblico servizio l'applicazione di tale reato.

Il reato in esame potrebbe essere posto in essere laddove un soggetto aziendale (anche nell'interesse o a vantaggio esclusivo proprio, trattandosi di reato rilevante ai soli fini della L. 190) in violazione di doveri inerenti le sue funzioni o il servizio riveli notizie o agevoli in qualche modo la diffusione di notizie che debbono rimanere segrete o faccia utilizzo di notizie che devono rimanere segrete allo scopo di trarne profitto (a titolo esemplificativo, nel processo acquisti o nel caso di rivelazione di notizie riguardanti la predisposizione o l'esito di bandi e gare).

Rifiuto di atti d'ufficio (Art. 328)

Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, ovvero colui che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.

Il reato in esame può verificarsi laddove un soggetto aziendale incaricato di pubblico servizio indebitamente rifiuti un atto richiestogli per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità.

Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (Art. 331 c.p.)

Compie tale reato chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _30_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

da turbare la regolarità del servizio. Tale reato può essere posto in essere da personale APVI che, anche ove egli stesso non sia specificamente addetto ad attività che comportino servizio pubblico, concorrendo con gli addetti al servizio pubblico interrompa o sospenda detto servizio o il lavoro nei suoi uffici, in modo da turbare la regolarità del servizio. Il caso specifico può porsi nel caso di condotte dei lavoratori ovvero, a titolo esemplificativo, nel caso di rifiuto ingiustificato da parte della Società di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali inerenti servizio pubblico svolto dalla medesima.

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.)

Viene punito chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa. Le pene sono diverse se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia ovvero se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Il reato in esame potrebbe verificarsi nel caso in cui un esponente aziendale fosse incaricato della custodia di beni sottoposti a sequestro nel corso di un procedimento penale o da parte dell'autorità amministrativa e ponga in essere le condotte di sottrazione, soppressione, distruzione o deterioramento

Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p.)

Viene punito chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione

Il reato in esame potrebbe verificarsi nel caso in cui un esponente aziendale fosse incaricato della custodia di beni sottoposti a sequestro nel corso di un procedimento penale o da parte dell'autorità amministrativa e per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione.

Traffico di influenze illecite (art 346 bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _31_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. (5)
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 75, L. 06.11.2012, n. 190 con decorrenza dal 28.11.2012.

In data 18 Dicembre 2018 il Decreto Anticorruzione ("Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici") è divenuto legge.

L'art. 25 D.lgs. 231/01 rubricato "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati" è stato così riformato:

1) il novero dei reati presupposto è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione al comma 1 del reato di "traffico di influenze illecite" (art. 346 bis c.p.), a sua volta interessato da un'importante riforma sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie sia in termini di inasprimento della pena che dalla reclusione da uno a tre anni passa alla reclusione da uno a quattro anni e sei mesi;

2) la sanzione interdittiva prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 è stata inasprita: se ante riforma era prevista una durata non inferiore ad un anno, con il Decreto spazza-corrotti la sanzione interdittiva avrà durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale;

3) al comma 5 bis è stata introdotta una sanzione interdittiva attenuata ("non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni") nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Integra il reato di "traffico di influenze illecite", introdotto dalla Legge 190 del 2012 e riformato dal Decreto Anticorruzione, "chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi".

L'inclusione di questa fattispecie nel novero dei reati presupposto 231 rende doveroso un attento aggiornamento dell'analisi di rischio per gli Enti già dotati di Modello di organizzazione,

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _32_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

gestione e controllo considerando che il rischio può, fisiologicamente, annidarsi in attività che pongono in relazione due soggetti privati uno dei quali funge da intermediario "illecito" vero un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in cambio di un interesse o vantaggio, poiché diversamente non rileverebbe ai fini 231, e verificando, dunque, l'adeguatezza del sistema dei controlli interni esistenti ovvero la necessità di intervento. Per gli Enti che non ne siano dotati affatto, vista la potenziale estensione della fattispecie, questa novità non può che tradursi in un motivo, ulteriore rispetto ad un'ampia serie di altri interessanti motivi, per valutare l'adeguamento al D.Lgs. 231 01, con tutto quanto ne consegue.

Nozione del pubblico ufficiale (Art. 357. c.p.).

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Secondo giurisprudenza, è pubblico ufficiale il pubblico dipendente o privato che, nell'ambito dei poteri di diritto pubblico, può e deve formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione, anche senza investiture formali, ovvero eserciti poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati distintamente.

Ai fini della nozione di pubblico ufficiale non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio di una pubblica funzione. Rientra nella nozione di pubblico ufficiale colui che contribuisca in modo univoco e determinante alla formazione e manifestazione della volontà di un ente pubblico, dando un impulso determinante all'"iter" deliberativo dell'organo stesso. La qualità di pubblico ufficiale è stata riconosciuta a molti soggetti, tra cui ricordiamo: testimone, membri di commissione preparatoria dei documenti di appalto pubblico, membri di commissione giudicatrici o aggiudicatrice di appalto pubblico, membri di commissione preparatoria o giudicatrice di concorso pubblico, membri di commissione di collaudo di appalto pubblico, Direttore lavori di un appalto pubblico, il Responsabile Unico del Procedimento nominato ai sensi del Codice degli Appalti per curare lo svolgimento di ogni procedura di affidamento sino alla sottoscrizione del contratto, nonché per seguire tutte le fasi di realizzazione dell'appalto.

In particolare, il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è responsabile **civilmente** per i danni derivanti all'amministrazione in caso di violazione degli obblighi impostigli dal Codice degli Appalti, così come nell'ipotesi in cui egli non abbia svolto con la dovuta diligenza i compiti assegnatigli. Alla responsabilità civile potrà aggiungersi, al ricorrere dei presupposti, anche la responsabilità penale per i reati contro la pubblica Amministrazione. In particolare la **responsabilità penale** è ravvisabile ad esempio in caso di inosservanza di quanto previsto dall'art. 53 c.4 del Codice degli appalti ("Accesso agli atti e divieto di divulgazione") con conseguente applicazione dell'art. 326 del Codice Penale (*Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*), ad esempio nel caso di divulgazione di notizie concernenti i partecipanti ad una gara.

Il RUP, secondo il Codice degli Appalti, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano attribuiti a soggetti o organi diversi. Al RUP compete un insieme variegato e articolato di funzioni e compiti di carattere amministrativo-operativo, riguardanti le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _33_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.).

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Persone esercenti un servizio di pubblica necessità. (art. 359 c.p.)

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

Truffa (c.p.640 c. 2, n. 1) (231)

Il reato riguarda la condotta di colui che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La pena è maggiore se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare a terzi ovvero un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Il reato in esame potrebbe in concreto verificarsi nelle ipotesi in cui la Società, mediante artifici o raggiri, inducendo lo Stato in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico al fine, in ogni caso, di ottenere da questa circostanza un vantaggio. A titolo esemplificativo gli apicali potrebbero porre in essere il reato in esame mediante operazioni con parti correlate e soprattutto con riferimento alle attività oggetto di "rimborso" da parte dell'ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (c.p. 640 bis) (231)

La pena è aggravata e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 (Truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _34_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

Il reato in esame potrebbe verificarsi in concreto nelle ipotesi in cui la Società ponga in essere artifici o raggiri a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, al fine di ottenere dagli stessi contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo. A titolo esemplificativo gli apicali potrebbero porre in essere il reato in esame mediante operazioni con parti correlate e soprattutto con riferimento alle attività oggetto di "rimborso" da parte dell'ente pubblico.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) (231)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Tale fattispecie di reato potrebbe verificarsi laddove un esponente aziendale, in proprio o mediante concorso con soggetti terzi, eventualmente aventi relazioni con la Società in ragione delle quali possa la Società trarne un vantaggio, alterino o comunque intervengano su un sistema informatico o telematico al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Al riguardo, la Società potrebbe anche rivestire la qualità di operatore del sistema, tale da comportare l'aggravante prevista dalla norma in esame.

E.1.2. REATI SOCIETARI (25 ter)

False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori (artt. 2621 e 2621 bis c.c.) (231)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, sono puniti con la reclusione gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La pena è ridotta se i fatti sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta

Il reato in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui amministratori, apicali, o sindaci, ovvero il preposto al bilancio, esponessero nelle comunicazioni sociali previste dalla legge fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.) (231)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _35_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

Il reato in esame potrebbe realizzarsi nel caso in cui gli amministratori impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o agli altri organi sociali.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) (231)

Sono puniti gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.) (231)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Il delitto in esame potrebbe configurarsi in caso di ripartizione di utili o conti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) (231)

Sono puniti gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) (231)

La fattispecie si perfeziona con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) (231)

Sono puniti gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Il reato in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, altresì attraverso una sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _36_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) (231)

Sono puniti, a querela della persona offesa, i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il delitto in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui la società fosse posta in liquidazione, ovvero mediante concorso in caso di altra Società posta in liquidazione, laddove fossero poste in essere operazioni

che cagionino danno ai creditori, mediante ripartizione di beni sociali tra i soci prima di avere estinto più obbligazioni verso i creditori o di avere accantonato le somme necessarie a soddisfarli.

Corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) (231)

Il reato si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, nonché chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, a seguito della dazione o della promessa di denaro od altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il reato si realizza anche se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

I soggetti che possono commettere il reato sono pertanto anche coloro che "nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori".

Il reato è profilabile anche per interposta persona e senza che necessariamente sia cagionato nocumento alla società.

Il reato in esame potrebbe compiersi sia laddove i soggetti sopra elencati della Società ricevano, nello svolgimento di un'attività privatistica, denaro od altra utilità, sia laddove i medesimi soggetti offrano denaro od altra utilità ai soggetti sopra elencati di società private. In concreto, tale reato potrebbe realizzarsi, a titolo esemplificativo, nei rapporti con fornitori, ovvero nei rapporti con le Società private eventuali socie di APVI.

Soggiace alla pena sia chi offre o promette denaro od altra utilità o coloro, tra i soggetti sopra elencati, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) (231)⁷

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. Costituiscono esempi del suddetto reato favorire un collaboratore in progressioni economiche e di carriera dietro compenso economico o l'assunzione di persone segnalate da fornitori o da terzi.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _37_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) (231)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Il reato in esame potrebbe realizzarsi nel caso in cui gli amministratori, ovvero i soggetti apicali della Società ovvero gli addetti agli organi di controllo, pongano in essere condotte di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Vigilanza, a titolo esemplificativo al fine di evitare alla Società sanzioni o altre conseguenze pregiudizievoli.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) (231)

E' punito chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Potrebbe realizzarsi nel caso in cui gli amministratori determinino fraudolentemente la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare un profitto per la Società o comunque assumendo una deliberazione che vada a vantaggio della società, per esempio al fine di garantire la continuità aziendale.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) (231)

E' punito chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. Il reato in esame potrebbe, a titolo esemplificativo, realizzarsi nella Società laddove venissero comunicate al pubblico notizie false o poste in essere operazioni simulate o altri artifici, con riferimento alle Società partecipanti, ove non quotate; ovvero laddove venissero comunicate al pubblico notizie poi risultanti infondate, con riferimento a Società non quotate coinvolte nelle attività di APVI. Le notizie devono essere idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei relativi strumenti finanziari non quotati.

E.1.3. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (24bis)

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.) (231)

Tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _38_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (D. Lgs. 82/2005 e succ. modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di fraudolento inserimento di dati falsi nelle banche dati pubbliche, oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Tale reato può realizzarsi nel caso in cui venga commessa, su un documento informatico avente efficacia probatoria, una delle falsità previste dal Capo III (Falsità in atti) del Titolo VII, Libro II, del Codice (Delitti contro la Fede Pubblica): Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.); Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.); Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.); Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.); Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.); Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.); falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.); Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.); Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.); Uso di atto falso (art. 489 c.p.); Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) (231)

Tale reato si perfeziona quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto potrebbe essere commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un partner commerciale (ad esempio, appaltatore o subappaltatore) o un consulente. Ancora, il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si considera integrato nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto in parola può realizzarsi nel caso in cui un soggetto apicale della Società, ovvero un eterodiretto, anche in concorso con terzi, si introduca in un sistema informatico o telematico

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _39_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantenga senza titolo. Tale delitto, in particolare, può verificarsi anche nel caso di accesso abusivo a banche dati, ovvero di accesso abusivo da parte di dipendenti provenienti da ex aziende concorrenti ai database di queste ultime, in forza di credenziali di accesso ancora in loro possesso, ovvero in caso di accesso abusivo a sistemi informativi di stazioni appaltanti.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.) (231)

Tale ipotesi di reato si perfeziona quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Questo delitto si perfeziona tanto nel caso in cui il soggetto che sia legittimamente in possesso dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi, quanto nel caso in cui un soggetto faccia illecitamente uso di questi dispositivi.

L'art. 615 - quater, inoltre, punisce chi rilascia delle istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza. Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente di una società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società, oppure carpisca in altro modo fraudolento o ingannatorio il codice di accesso.

Il reato in parola potrebbe realizzarsi laddove gli apicali ovvero gli eterodiretti forniscano a terzi non autorizzati credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti da APVI, ovvero consentano a terzi di continuare ad utilizzare le predette credenziali pur non avendone più titolo, al fine di procurarsi un profitto eventualmente derivante dalla relazione con i terzi.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) (231)

Tale ipotesi di reato si concretizza qualora taluno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero allo scopo di favorire l'interruzione totale o parziale, o l'alterazione del funzionamento del detto sistema, procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Questo delitto si configura, ad esempio, nel caso in cui un soggetto inserisca un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico, nel sistema stesso o qualora produca o utilizzi delle smart card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _40_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui il soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o ancora al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento dei sistemi o dei dati. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente di una società introduca un virus nel sistema informatico di un concorrente o di un fornitore, in modo da danneggiarlo od interromperne il funzionamento.

La fattispecie in parola potrebbe realizzarsi laddove, per interessi connessi allo svolgimento dell'attività, dipendenti della Società producano, si procurino, diffondano apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici (ad esempio i cosiddetti virus), allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, o i dati in esso contenuti, di un terzo (per esempio concorrente o stazione appaltante).

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 - quater c.p.) (231)

Tale fattispecie di reato è integrata qualora taluno, fraudolentemente, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, nonché nel caso in cui qualcuno riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, o comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato si perfeziona, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

Il reato in parola potrebbe realizzarsi nel caso in cui apicali, ovvero soggetti eterodiretti intercettino, impediscano o interrompano comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero ne rilevino il contenuto, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. Tale processo potrebbe realizzarsi, in concreto, anche in caso di illecito controllo delle comunicazioni dei dipendenti.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quinquies c.p.) (231)

Questo reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La semplice installazione di apparecchiature idonee alla intercettazione, pertanto, viene punita poiché rende probabile la commissione del reato di intercettazione.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _41_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

La fattispecie di reato in questione si considera integrata, con vantaggio dell'ente, nel caso in cui, ad esempio, un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato, si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Il reato in parola potrebbe realizzarsi laddove gli apicali o gli eterodiretti installino apparecchiature atte ad intercettare. Tale reato potrebbe in concreto realizzarsi anche nel caso di installazione di apparecchiature atte a intercettare le comunicazioni telematiche o informatiche dei dipendenti.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) (231)

Tale fattispecie di reato si perfeziona quando taluno distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. La sanzione è più grave se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Costituisce danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ai sensi dell'art. 635-bis c.p., ad esempio, la condotta di chi proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare di questi dati. Il fatto del danneggiamento potrebbe essere commesso in vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento da parte del fornitore.

La condotta in esame potrebbe realizzarsi laddove soggetti apicali o eterodiretti della Società ponessero in essere attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici, e ciò eventualmente anche al fine di agevolare o coprire una propria condotta illecita.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) (231)

Tale ipotesi di reato si configura quando taluno commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. Il reato è aggravato se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, o se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

Questo delitto si distingue da quello contemplato dall'articolo 635 - bis c.p. poiché in questo caso il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si perfezioni è sufficiente che l'autore tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione dei dati.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _42_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

La condotta in esame potrebbe realizzarsi laddove soggetti apicali o eterodiretti della Società ponessero in essere attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici, utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, e ciò eventualmente anche al fine di agevolare o coprire una propria condotta illecita.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) (231)

Questo reato si perfeziona quando taluno, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che, qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 - bis c.p..

Costituisce ipotesi di danneggiamento di sistemi informatici o telematici, ad esempio, il danneggiamento o cancellazione di dati o programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

La condotta in esame potrebbe realizzarsi laddove soggetti apicali o eterodiretti della Società ponessero in essere attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici, rendendo in tutto o in parte inservibili tali sistemi informatici o telematici, e ciò eventualmente anche al fine di agevolare o coprire una propria condotta illecita.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) (231)

Questa fattispecie criminosa si configura quando il fatto descritto dall'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. La sanzione è significativamente aggravata se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile, nonché nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (noto come attentato al sistema), diversamente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635 - ter c.p.), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento della pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema. Ne consegue che il danneggiamento di un sistema informatico di proprietà di un ente pubblico, non utilizzato per il perseguimento di una pubblica utilità, non sarà sanzionabile ai sensi dell'art. 635 - quinquies c.p., ma, piuttosto, ai sensi dell'art. 634 - quater c.p., considerandosi il sistema informatico di proprietà pubblica alla stregua di qualsiasi altro sistema informatico.

Costituisce fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto, ad esempio, la condotta del dipendente addetto al sistema informatico di un cliente (sistema che deve perseguire uno scopo di pubblica utilità) che, in sede di esecuzione di un contratto di appalto con la Pubblica

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _43_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

Amministrazione o con persone incaricate di pubblico servizio, danneggi una parte del sistema medesimo al fine di occultare un inadempimento contrattuale della società dalla quale dipende. La condotta in esame potrebbe realizzarsi laddove soggetti apicali o eterodiretti della Società ponessero in essere attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o comunque di pubblica utilità, rendendo in tutto o in parte inservibili tali sistemi informatici o telematici, e ciò eventualmente anche al fine di agevolare o coprire una propria condotta illecita. Tali condotte sarebbero aggravate laddove realizzate su sistemi informatici sui quali la Società o gli addetti della Società rivestano la qualifica di "operatori di sistema".

E.1.4. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (25 SEPTIES)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) (231)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di "chiunque cagiona per colpa la morte di una persona". La condotta deve essere colposa, ossia determinata dalla inosservanza di norme di legge, regolamenti, ordini o discipline in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e della tutela della salute e dell'igiene sul luogo di lavoro. I soggetti che possono rispondere del reato sono tutti i soggetti tenuti ad osservare o far osservare le norme di prevenzione o protezione, vale a dire i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti destinatari delle deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché i medesimi lavoratori.

Il delitto in esame potrebbe realizzarsi in caso di decesso di un lavoratore in conseguenza di una violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. A titolo esemplificativo, potrebbe realizzarsi anche in conseguenza dell'inidoneità delle misure di prevenzione adottate, dei dispositivi di protezione individuale acquistati, dell'inidoneità o assenza di formazione dei dipendenti in materia di sicurezza, ecc.

Lesioni personali colpose (art. 590 co. 3 c.p.) (231)

La condotta criminosa consiste, per il caso di lesioni colpose gravi:

- nel cagionare, per effetto della mancata osservanza delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, lesioni personali tali da provocare una malattia che metta in pericolo la vita del lavoratore, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di vita per un tempo superiore al termine fissato dalla legge;
- nel cagionare, per effetto della mancata osservanza delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, una lesione personale consistente nell'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Si hanno, invece, lesioni colpose gravissime quando dalla inosservanza della normativa suindicata deriva un fatto che produce a carico del lavoratore: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso, la perdita di un arto, o la mutilazione che renda l'arto inservibile; la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella capacità di parlare; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _44_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

Il delitto in parola potrebbe realizzarsi nel caso di lesioni riportate da un dipendente in conseguenza di una violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. A titolo esemplificativo, potrebbe realizzarsi anche in conseguenza dell'inidoneità delle misure di prevenzione adottate, dei dispositivi di protezione individuale acquistati, dell'inidoneità o assenza di formazione dei dipendenti in materia di sicurezza, ecc.

E.1.4. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO. (25bis-1)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) (231)

È punito, a querela della persona offesa, chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Il reato potrebbe realizzarsi laddove un soggetto apicale o un eterodiretto ponesse in essere condotte violente o fraudolente tese a turbare l'esercizio dell'attività imprenditoriale altrui, eventualmente anche per finalità concorrenziali; in particolar modo a titolo esemplificativo è possibile che detta condotta possa avvenire anche nei confronti di soggetti che rivestano contestualmente la qualifica di concorrenti e di fornitori della Società, ovvero nei confronti di concorrenti che abbiano rapporti con i fornitori della società o con i dipendenti della stessa, sicché nei loro confronti possano realizzarsi le condotte di pressione tipiche della fattispecie.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513bis c.p.) (231)

È punito chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il reato potrebbe realizzarsi laddove un soggetto apicale o un eterodiretto ponesse in essere atti di concorrenza con violenza o minaccia nei confronti di altri imprenditori; in particolar modo a titolo esemplificativo è possibile che detta condotta possa avvenire anche nei confronti di soggetti che rivestano contestualmente la qualifica di concorrenti e di fornitori della Società, ovvero nei confronti di concorrenti che abbiano rapporti con i fornitori della società o con i dipendenti della stessa, sicché nei loro confronti possano realizzarsi le condotte di pressione tipiche della fattispecie.

E.1.5. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (25 novies)

Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa o per la quale risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171 L. 633/1941) (231)

È punito chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Il reato in esame potrebbe realizzarsi laddove la Società, per la realizzazione delle proprie attività, utilizzasse un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, anche mediante eventuale emissione della stessa in un sistema di reti telematiche.

Abusiva duplicazione di programmi o predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione per elaboratore (art. 171-bis L. 633/1941) (231)

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _45_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

È punito chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. È punibile anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il reato in esame potrebbe realizzarsi laddove la Società, per la realizzazione delle proprie attività, utilizzasse programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, ovvero abusivamente duplicasse, distribuisse, vendesse o detenesse a scopo imprenditoriale o concedesse in locazione detti programmi.

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, presentazione in pubblico del contenuto di una banca dati (art. 171 L. 633/1941) (231)

E' punito chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Il reato in esame potrebbe realizzarsi laddove la Società, per lo svolgimento delle proprie attività, ovvero anche nell'attività di formazione rivolta ai dipendenti, ovvero nelle attività di comunicazione, utilizzasse, riproducendoli, trasmettendoli o diffondendoli in pubblico, in tutto o in parte, le opere di cui all'articolo in esame.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Legge n. 633/1941 171septies) (231)

Vengono puniti i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis L. n. 633/1941, i quali non comunicano alla SIAE entro i termini previsti dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi e, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, L. n. 633/1941

Il reato in esame potrebbe realizzarsi laddove la Società, anche quale eventuale importatore o produttore dei supporti non soggetti a contrassegno, non comunicasse alla SIAE, entro i termini previsti dalla data di immissione nel commercio o di importazione, i dati necessari alla identificazione dei supporti, ovvero dichiarasse falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di legge.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Legge n. 633/1941 171octies) (231)

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _46_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena è maggiore se il fatto è di rilevante gravità

Il reato in esame potrebbe realizzarsi laddove la Società, per la realizzazione delle proprie attività, utilizzasse, installasse o modificasse apparati o parte di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato

E.1.5. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (25 TER)

Associazione per delinquere (c.p.416, escluso comma 6) (231)

La fattispecie si verifica quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, qualunque sia il delitto, e riguarda coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione.

Il c.p. prevede pene maggiorate in talune casistiche (se il numero degli associati è di dieci o più, se l'associazione è diretta a commettere specifici delitti o in danno di un minore di anni diciotto)

Tale delitto può realizzarsi in tutti i casi in cui tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti, tra quelli mappati nel presente Modello, rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 o della L.190/2012, ovvero anche al fine di commettere reati che non siano ricompresi nel catalogo dei reati presupposto dal D.Lgs. 231/01 o dalla L. 190/2012.

E.1.6. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25-octies D.Lgs.231/01)

Ricettazione (art. 648 c.p.) (231)

Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Il reato in esame può essere posto in essere da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, fuori dei casi di concorso in detto reato presupposto.

Riciclaggio (art. 648bis c.p.) (231)

Fuori dei casi di concorso nel reato, è punito chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Il reato in esame potrebbe realizzarsi laddove soggetti apicali o eterodiretti, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, compiano operazioni di sostituzione, trasferimento, o altre operazioni, di denaro o beni provenienti da delitto, in modo da ostacolarne l'identificazione della loro provenienza delittuosa. A titolo esemplificativo il reato in esame potrebbe realizzarsi con riferimento a operazioni societarie simulate, contratti con parti terze, pagamenti e operazioni su conti correnti, ovvero, pur tenendo conto dell'esiguità delle somme, con riferimento all'utilizzo dei contanti ricevuti attraverso rimborsi spese.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _47_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter) (231)

È punito chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Il reato in esame potrebbe realizzarsi laddove, fuori dai casi di concorso nelle ipotesi di ricettazione e riciclaggio, il soggetto apicale o l'eterodiretto impieghi in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.) (231)

Il reato punisce colui che impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità derivanti dal delitto non colposo (di seguito, anche "reato base") che lo stesso ha commesso o concorso a commettere.

Ciò a condizione che la condotta sia idonea a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita della provvista.

La pena è ridotta se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Fuori dei casi di cui alla Legge L. n. 186/2014, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale, in quanto già contemplate in altri reati

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Va sottolineato al riguardo che tra i reati-fonte coinvolti vi sono anche delitti non colposi che non danno immediatamente origine a responsabilità ex "231", in particolare quelli tributari, l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali. I proventi che, ad esempio, derivano da evasione fiscale o i risparmi di imposta generati da dichiarazioni infedeli – se impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare l'individuazione della loro provenienza – potrebbero così dare luogo al nuovo reato. Se poi il reimpiego fosse nell'interesse o a vantaggio della società, questa risponderebbe ex 231.

Il reato in esame potrebbe realizzarsi laddove soggetti apicali o eterodiretti, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, compiano operazioni di sostituzione, trasferimento, impiego di denaro o altri beni provenienti da predette attività delittuose, in modo da ostacolarne l'identificazione della loro provenienza delittuosa. A tal fine non rileva la mera utilizzazione o godimento personale del prezzo del reato presupposto. Considerata l'ampia gamma utilizzabile di reati presupposto, a fronte di detta fattispecie "aperta" si ritiene ipotizzabile principalmente la realizzazione dell'illecito nel reimpiego di somme derivanti da reati tributari, reati contro la p.a., truffa. Per tale ragione si ritiene che il reato possa principalmente esser posto in essere nell'ambito delle attività connesse alla amministrazione e finanza, ovvero ad opera o con il concorso dei vertici apicali aziendali. A titolo esemplificativo, il reato in esame potrebbe realizzarsi con riferimento a operazioni societarie simulate, contratti con parti terze, pagamenti e operazioni su conti

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _48_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

correnti, ovvero, pur tenendo conto dell'esiguità delle somme, l'utilizzo dei contanti ricevuti attraverso rimborsi spese.

E.1.7. REATICONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (art.25 novies, D.Lgs.231/01)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) (231)

Tale reato prevede la punibilità di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa abbia la facoltà di non rispondere.

Il reato in esame potrebbe in concreto realizzarsi ad esempio laddove soggetti apicali ovvero eterodiretti inducessero, con violenza o minaccia, ovvero mediante promessa di denaro o altra utilità, taluno a non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria ovvero a rendere all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni mendaci. In concreto è ipotizzabile in via esemplificativa il caso di dipendenti/distaccati, ovvero di fornitori e/o comunque di partner commerciali, sui quali si faccia indebita pressione utilizzando la condizione di soggezione in cui si trovano e prospettando loro vantaggi o svantaggi indebiti, rispettivamente in caso di adesione o mancata tale alle richieste della Società.

E.1.8. REATI DI ABUSO DI MERCATO (art. 25-sexies, D.Lgs.231/01)

Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF) (231)

Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui taluno, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Il reato in parola potrebbe realizzarsi laddove l'insider, in possesso di informazioni privilegiate in ragione del proprio ruolo, compia operazioni su strumenti finanziari utilizzando tali informazioni ovvero le comunichi a terzi, fuori dalle ragioni di ufficio, ovvero raccomandi o induca terzi al compimento di operazioni su strumenti finanziari sulla base di dette informazioni. In concreto, tali informazioni potrebbero essere cedute anche al fine di conseguire un vantaggio relazionale per la Società, ovvero quale prezzo di un'attività corruttiva.

Manipolazione del mercato (Art. 185 TUF) (231)

È punito chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari,

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _49_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

La pena è aumentabile per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato

Il reato in esame potrebbe, a titolo esemplificativo, realizzarsi nella Società laddove venissero comunicate al pubblico notizie false o poste in essere operazioni simulate o altri artifici, con riferimento alle Società partecipanti, ove quotate, ovvero laddove venissero comunicate al pubblico notizie poi risultanti infondate, con riferimento a Società quotate coinvolte nelle attività di APVI.

E.1.9. REATI AMBIENTALI (art. 25 – undecies D.Lgs. 231/2001)

Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.) (231).

È punito chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il reato potrebbe configurarsi laddove la Società cagionasse una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'acqua e dell'aria o di porzioni significative del suolo o del sottosuolo nello svolgimento delle proprie attività. In particolare, a titolo esemplificativo, potrebbe ipotizzarsi un inquinamento dell'aria come conseguenza dell'emissione di freon in ragione dell'omessa o inadeguata manutenzione degli impianti di condizionamento dell'aria.

Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.) (231)

Le pene sono diminuite se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater c.p. e' commesso per colpa.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Il reato potrebbe configurarsi laddove la Società cagionasse, per colpa, una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'acqua e dell'aria o di porzioni significative del suolo o del sottosuolo, nello svolgimento delle proprie attività. In particolare, a titolo esemplificativo, potrebbe ipotizzarsi un inquinamento dell'aria come conseguenza dell'emissione di freon in ragione dell'omessa o inadeguata manutenzione degli impianti di condizionamento dell'aria.

E.1.10. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES D.LGS 231/01)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603bis) (231)

È punito chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _50_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

La pena è aggravata se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

E.1.11. EMERSIONE LAVORATORI IRREGOLARI (25duodecies)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies D.Lgs 231/01) (231)

È punito il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dalla legge, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato; la pena è maggiorata in funzione del numero dei lavoratori impiegati, se essi sono minori in età non lavorativa, ovvero se sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

Il reato potrebbe realizzarsi laddove la Società impiegasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno regolare e/o in corso di validità. A tal riguardo dovrà farsi riferimento anche a lavoratori formalmente non inquadrati come dipendenti della Società, ma che potrebbero rivendicare l'accertamento e/o la costituzione del rapporto di lavoro (ad es. somministrazioni irregolari e altre ipotesi previste dalla legge).

E.1.11. bis RAZZISMO E XENOFOBIA (25terdecies)

Il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale". Il decreto mira a realizzare una razionalizzazione della normativa penale al fine di renderla maggiormente conoscibile e ad evitare una caotica produzione legislativa di settore.

A tal fine il decreto introduce il principio della "riserva di codice", in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale o se inserite in leggi organiche.

In base a questo principio il decreto ha abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, tra cui i reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 3 della legge 654/1975) e il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del d.lgs 152/2006), entrambi

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _51_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

richiamati nell'elenco dei reati presupposto del decreto 231 mediante rinvio alle norme indicate (v. art. 25 terdecies e art 25 undecies).

Le disposizioni non rimangono prive di un rilievo penale dal momento che le medesime fattispecie sono state introdotte nel codice penale, rispettivamente, all' art. 604 bis c.p. (**reati di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa**) e all'art. 452 quaterdecies c.p. (reato di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). Con una disposizione di coordinamento il decreto prevede che i richiami alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle nuove norme del codice penale. Ne consegue che rimane ferma la responsabilità ex 231 per i reati suindicati.

Il d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 è entrato in vigore il 6 aprile 2018.

E.1.12. REATI DI FALSO

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (c.p. 453) (231)

È punito:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Il reato in esame potrebbe in concreto realizzarsi laddove la Società, eventualmente anche al fine di compiacere un soggetto terzo dal quale poter trarre una diversa utilità, si prestasse per spendere e/o mettere in circolazione monete contraffatte o alterate, ovvero al fine di mettere in circolazione le acquistasse o comunque ricevesse dai terzi.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (c.p.455) (231)

È punito chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti del c.p., introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Il reato in esame potrebbe in concreto realizzarsi laddove la Società, eventualmente anche al fine di compiacere un soggetto terzo dal quale poter trarre una diversa utilità, acquistasse o detenesse monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 453 c.p.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (c.p. 457) (231)

È punito chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

Il reato in esame potrebbe in concreto realizzarsi laddove la Società spendesse o mettesse in circolazione monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede, al fine di non sopportare il pregiudizio economico conseguente alla loro distruzione.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _52_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

Usò di valori di bollo contraffatti o alterati (c.p. 464 c. 1, 2) (231)

È punito chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo. Il reato in esame potrebbe in concreto realizzarsi laddove la Società facesse uso di valori bollati contraffatti o alterati, ricevuti in buona fede, al fine di non sopportare il pregiudizio economico conseguente alla loro distruzione.

E.2. ATTIVITÀ SENSIBILI E MISURE PREVENTIVE

Tutte le attività compiute all'interno di APVI devono essere svolte sempre conformemente alle leggi vigenti ed alle regole fissate dal presente Modello, dal Codice Etico e dalle procedure Aziendali. La Matrice dei Rischi di reato dei processi APVI è riportata in **Allegato** al presente documento.

In **Appendice** sono riportati i principi generali di prevenzione ed i protocolli generali adottati dalla Società nonché i protocolli di prevenzione specifici dei singoli processi gestiti dalla Società. I processi sono regolamentati da specifiche procedure.

F. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2018 - 2020

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, APVI ha esteso l'ambito di applicazione del proprio Modello 231 non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal D.Lgs. n. 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella L. n. 190/2012, ricomprendendo tutti i Reati compresi nel Libro II/Titolo II/Capo I del C.P. dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto da APVI, al fine di:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Sono stati inoltre previsti specifici protocolli in tema di Trasparenza, in ottemperanza alla normativa vigente.

Il CdA di APVI ha nominato:

- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge 190/2012/11; tale nomina viene comunicata alla ANAC (ex CIVIT)
- il Responsabile della Trasparenza (RTR), ai sensi del D. Lgs. N. 33 del 2013.

Il D.Lgs. 97/2016 ha unificato le due figure in un unico ruolo: Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT).

Le misure di prevenzione della corruzione sono elaborate dal RPCT in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e sono approvate dal CdA di APVI. L'attività di elaborazione di tali misure non può essere affidata a soggetti esterni

F.1. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _53_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, co. 9, della L 190/2012 viene svolta un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione sono considerate quelle generali¹⁵, tra cui quelle elencate dall'art. 1, c. 16, L. 190/2012 come meglio specificate dal PNA:

- autorizzazioni e concessioni appalti e contratti
- sovvenzioni e finanziamenti
- selezione e gestione del personale

cui si aggiungono le aree specifiche individuate da APVI.

Nella individuazione delle aree a rischio si tiene conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi.

L'approccio metodologico utilizzato per individuare le aree/processi a maggior rischio di Corruzione e identificare il sistema dei presidi e dei controlli finalizzato alla prevenzione dei reati, risulta conforme con i criteri definiti nel PNA e dalle Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici di cui alla Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017 e con le Linee Guida emanate da Confindustria in tema di Modello 231.

L'evidenza di tale analisi e la corrispondenza tra i reati potenzialmente realizzabili ed i processi di APVI sensibili a **tali reati è riportata nella Matrice dei Rischi di Reato (Allegato 2) che** identifica, per ciascun reato e per ciascun processo aziendale, i rischi pesati in base alla valutazione dei seguenti elementi:

- Pericolosità: dimensione effetti economici, legali ed operativi al verificarsi dell'intervento;
- Probabilità che l'evento si verifichi;
- Livello di presidio, valutato in funzione della presenza di procedure formalizzate, adeguati controlli, responsabilità organizzative definite, formalizzazione di deleghe e procure, separazione delle funzioni.

In funzione del livello di rischio di ciascun reato nell'ambito di ciascun processo aziendale sono individuati ed attuati specifici protocolli preventivi. Laddove necessario, sono individuate specifiche azioni correttive/migliorative per l'adeguamento del modello organizzativo e delle procedure al fine di incrementare il livello di affidabilità dei processi e ridurre il livello di rischio.

F.2. NOMINA DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) INCARICATO DELLA COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA).

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e delle disposizioni ANAC ciascuna stazione appaltante, e quindi anche APVI, è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), incaricato della compilazione e aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _54_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo, ed è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA

Con la Delibera n. 831 del 3/8/16 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18 è stato rappresentato da ANAC che, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati (RASA) e a indicarne il nome all'interno del PTPC. Il Piano prevedeva inoltre che in caso di mancata indicazione nel PTPC del nominativo del RASA, previa

richiesta di chiarimenti al RPCT, l'Autorità si riserva di esercitare il potere di ordine ai sensi dell'art. 1, co. 3, della l. 190/2012, nei confronti dell'organo amministrativo di vertice, che, nel silenzio del legislatore, si ritiene il soggetto più idoneo a rispondere dell'eventuale mancata nomina del RASA. Nel caso di omissione da parte del RPCT, il potere di ordine viene esercitato nei confronti di quest'ultimo. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18 ha inteso quindi l'individuazione del RASA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione

Di seguito si riporta pertanto il nominativo del RASA APVI: Dott. Franco Bagatin, Consigliere Delegato.

F.3. ADEMPIMENTI DELLA TRASPARENZA

APVI si impegna a rafforzare lo strumento della Trasparenza quale misura fondamentale per la prevenzione della corruzione in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente al riguardo, in particolare tenuto conto del fatto che APVI svolge attività di pubblico interesse regolate dal diritto nazionale e dell'Unione Europea.

Normativa applicabile:

- D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").
- Allegato A al D.Lgs. n. 33/ 2013
- Art. 1, comma 32, della l. n. 190 del 2012
- Circolare n. 2/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Delibera CIVIT n. 50 del 2013.
- PNA par. 3.1.2 par. 3.1.2 e punto B.3 dell'Allegato 1 al PNA
- Determinazione ANAC n. 8/2015
- L.190/2012, art.1, comma 32
- DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, APVI definisce ed adotta misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _55_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

F.4. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il "Codice Etico" adottato da APVI costituisce la misura di prevenzione "al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico". Esso recepisce e riferisce il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Il Codice Etico rappresenta un importante strumento per la condivisione e diffusione dei principi che ispirano l'attività di APVI. In esso vengono definiti i valori ai quali deve ispirarsi ed uniformarsi il comportamento dei soggetti che in essa operano e che con essa interagiscono.

F.5. PRINCIPI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Le procedure e le misure di prevenzione adottate da APVI sono coerenti con gli esiti della valutazione del rischio.

In particolare sono adottati, in coerenza con quanto previsto dal PNA, specifici protocolli in tema di:

- 1) Trasparenza;
- 2) Inconferibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti;
- 3) Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
- 4) Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;
- 5) Conflitti di interesse.

I protocolli di prevenzione messi in atto da APVI sono riportati in Appendice e concorrono, nel loro insieme, alla prevenzione di potenziali rischi corruttivi.

Nel seguito viene fornita una descrizione sintetica di alcuni dei principali protocolli di prevenzione della corruzione adottati.

Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

All'interno di APVI è previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del D.Lgs. n. 39/2013 e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali nonché di svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente.

Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. n 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale".

Per i dirigenti, si applica l'art.3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _56_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

APVI adotta le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

All'interno di APVI è previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" e, in particolare, il co. 2;
- art. 11, relativo a "incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i co. 2 e 3;
- art. 13, recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali";
- art. 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle "incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali". A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 8, del D.Lgs. 175/2016,

APVI rende noto ad Amministratori/Dirigenti che ad essi si applicano le cause ostative di cui al combinato disposto dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 e dell'art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001.

A tali fini, APVI adotta le misure necessarie ad assicurare che: a) siano inserite espressamente le cause ostative e di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause ostative e di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza un'attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni

Conflitto di interesse

All'interno di APVI è previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _57_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

Il "conflitto di interesse" riguarda sia gli interessi personali che quelli del coniuge, di conviventi, di parenti o di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Il dipendente/distaccato/collaboratore/consulente deve astenersi nel caso di conflitto di interesse ed è prevista una attestazione di assenza di conflitto di interesse tramite autocertificazione per tutti i dipendenti, distaccati, collaboratori, consulenti e membri di Commissioni nell'ambito di gare di appalto, selezione e assunzione del personale, collaudo.

Nel seguito viene fornita una vista sinottica delle modalità adottate da APVI per la verifica della sussistenza di eventuali situazioni di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interesse:

Attività precedente o successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage-revolving doors)

La legge 190/2012 ha introdotto una nuova disciplina delle attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro, il c.d. *pantouflage o revolving doors*, volta a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. L'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce, infatti, che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 23, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

L'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 estende tale disciplina agli enti di diritto privato in controllo pubblico, indicando che "Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico".

L'intento della norma è quello di evitare che coloro che esercitano poteri autoritativi o negoziali sfruttino la posizione ricoperta all'interno della Società/Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere un nuovo incarico (subordinato o autonomo) presso una società terza rispetto alla quale abbiano esercitato tali poteri.

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

APVI adotta le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti della società stessa. La società assume iniziative volte a garantire che: a) negli interpellati o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _58_ di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Revolving doors per attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

La Società rende noto al personale interessato che si applicano le cause ostative di cui al combinato disposto dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 e dell'art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 ai soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali APVI stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Tutela del dipendente/distaccato che segnala illeciti

APVI promuove l'adozione di misure idonee ad incoraggiare il dipendente/distaccato a segnalare i comportamenti non conformi ovvero illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito delle proprie attività lavorative, avendo cura di garantire la tutela nonché la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.

Il dipendente/distaccato che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione Tali misure si applicano anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di APVI. Nel sistema disciplinare adottato da APVI sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

A questo fine viene assicurata la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni (cfr. successivo paragrafo 5.4). 31

Rotazione o misure alternative

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la l. n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è opportuno che questa misura sia attuata anche all'interno di APVI, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace da attuare, in combinazione o alternativa alla rotazione, è quella della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT)

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _59_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione 32 svolge i compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente (L. 190/2012 e s.m.i.) e, in particolare, ha il compito di:

1. elaborare la proposta di Piano della prevenzione della Corruzione estendendo l'ambito di applicazione del Modello 23133;
2. definire le linee guida che APVI deve adottare nelle procedure di selezione e formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
3. verificare l'efficace attuazione del Piano e l'idoneità dei protocolli anticorruzione;
4. proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
5. definire le linee guida che APVI deve adottare per individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
6. svolgere i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità;
7. elaborare la relazione annuale sull'attività svolta attraverso un reporting annuale, nel quale viene illustrata l'attività svolta nell'anno in merito all'attuazione della "Prevenzione dei Reati Anticorruzione" e le eventuali criticità che fossero emerse (cfr. par. 4.9);
8. svolgere gli altri compiti ad esso assegnati dal Piano di Prevenzione della Corruzione.

I rilevanti compiti e le funzioni e la consistente responsabilità di cui il RPC. è titolare possono essere remunerati "a seguito di valutazione positiva dell'attività, nell'ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti mediante la retribuzione di risultato".

Considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal RPC, deve essergli garantito un adeguato supporto mediante l'assegnazione di risorse umane, strumentali e finanziarie, assicurando elevate professionalità, che dovranno essere anche destinatarie di opportuna formazione.

Tutte le unità organizzative della Società e tutto il personale devono fornire un apporto collaborativo al RPC. In particolare ai responsabili delle diverse strutture sono assegnati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in tema di prevenzione dei reati.

Il Responsabile della Trasparenza svolge i compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.) e, in particolare, ha il compito di:

1. provvedere all'aggiornamento Programma per la trasparenza, in esito a variazioni normative od organizzative intercorse;
2. predisporre le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità⁴⁶. Egli definisce il modello organizzativo che APVI adotta per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza, le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di Trasparenza.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _60_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

3. controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in tema di Trasparenza, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
4. segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all'ufficio provvedimenti disciplinari, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità, e, nei casi più gravi, al CDA APVI (in particolare per ciò che concerne gli obblighi di pubblicazione dei dati concernenti gli organi di indirizzo politico ex art. 14 D.Lgs. n. 33/2013);
5. controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

Ai sensi dell'art. 49 c. 3 del D.Lgs. 33/2013, l'applicazione delle sanzioni è prevista a decorrere dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Programma triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto; con delibera n. 66/2013 del 31 luglio 2013, l'Autorità ha precisato che, ogni amministrazione ed ogni ente provveda a disciplinare con proprio regolamento l'individuazione dell'"autorità amministrativa competente", ai sensi dell'art. 47 c. 3, ad irrogare le sanzioni nel rispetto dei principi fissati dalla legge 689/1981. La delibera stabiliva, inoltre, che nelle more dell'adozione dei citati regolamenti, le amministrazioni indicassero i soggetti a cui attribuire le funzioni istruttorie e quelle relative all'irrogazione delle sanzioni, sempre nel rispetto dei principi della legge 689/1981. In assenza di tale indicazione, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell'ufficio disciplina.

In ragione delle diverse funzioni attribuite al RPCT ed all'OdV dalle rispettive normative di riferimento nonché in relazione alle diverse finalità delle citate normative, è necessario escludere che il RPCT possa fare parte dell'OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale.

In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. 231/01 e quelle previste dalla L. 190/2012, le funzioni del RPCT devono essere svolte in stretto coordinamento con quelle dell'OdV.

H. PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

Il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" definisce gli obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni.

La Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017, successiva alla Determinazione ANAC n. 8 del 7 giugno 2015, chiarisce che al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, le società controllate dalle PA definiscono e adottano le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità, e definendo le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _61_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

Il D.Lgs.175/2016 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» oltre a prevedere all'art. 24, in via generale, che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del D.Lgs. 333/2013, introduce all'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni i contenute nel D.Lgs.33/2013

L'omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del PTPC e pertanto sanzionata ai sensi dell'art. 19, co. 5, del d.l. n. 90//2014.

La mancata pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni oggetto di obbligo ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, come identificati nelle Linee guida ANAC, costituisce nelle pubbliche amministrazioni responsabilità disciplinare o dirigenziale. Nelle società tale responsabilità deve essere attivata nelle forme stabilite con atto statutario o regolamento interno, sulla cui adozione vigilano le amministrazioni controllanti;

La mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013 è sanzionata da ANAC

H.1 PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Il Programma per la Trasparenza è elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/101 coinvolgendo le strutture aziendali coinvolte nella redazione e fornitura dei dati previsti dalla normativa vigente, in particolare le seguenti:

- Area Gestione Societaria e Contrattualistica, a riporto del Direttore Generale, che cura l'assistenza agli organi societari, la contrattualistica, il supporto all'Area Acquisti nella predisposizione della documentazione amministrativa relativa alle richieste di offerta ai fornitori, la acquisizione delle consulenze e collaborazioni, ivi incluso la tenuta del relativo Albo;
- Area Legale, a riporto del Direttore Generale, che cura il supporto legale e la gestione dei contenziosi;
- Area Risorse Umane, a riporto del Direttore Generale, che cura la gestione di tutti gli adempimenti del personale, ivi inclusa la selezione, la formazione e la gestione del sistema premiante;
- Direzione Servizi Amministrativi, al cui interno si collocano le seguenti strutture responsabili della fornitura dati:
- Area Amministrazione e Finanza che cura gli adempimenti connessi al ciclo attivo e passivo, gestione tesoreria e predisposizione bilancio;
- Area Acquisti che cura la gestione degli acquisti e dell'Albo Fornitori;
- Funzione Comunicazione che, all'interno della Area Monitoraggio, Audit, Qualità e Comunicazione cura gli adempimenti connessi alla organizzazione e pubblicazione dei dati di Trasparenza.

H.2 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _62_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

Il presente documento e la tabella Obblighi di Pubblicazione vengono entrambi pubblicati sul sito Internet aziendale.

Nel corso della Formazione obbligatoria vengono comunicati e descritti al personale APVI i principi e gli obblighi di Trasparenza cui APVI e il personale tutto devono attenersi

In tutti i contratti che APVI stipula con i propri Committenti e Fornitori sono richiamati i principi etici e comportamentali, tra cui in particolare quelli inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, espressi nel Modello 231 e nel Codice Etico e nel Programma per la prevenzione corruzione e per la Trasparenza.

H.3 PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

APVI si impegna a rafforzare lo strumento della Trasparenza quale misura fondamentale per la prevenzione della corruzione in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente al riguardo, in particolare tenuto conto del fatto che APVI svolge attività di pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Al fine mantenere e migliorare l'attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, APVI definisce ed adotta il presente Programma in cui sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.

E' prevista una specifica sezione "Amministrazione trasparente" del sito APVI (www.apvinvestimenti.it) nella quale sono pubblicate le informazioni elencate nella Tabella "Obblighi di pubblicazione".

Le informazioni pubblicate devono essere complete, di facile consultazione, comprensibili e prodotte in un formato tale da poter essere riutilizzate.

I dati devono essere pubblicati tempestivamente ed aggiornati periodicamente. La pubblicazione deve essere mantenuta per il periodo previsto dalla normativa vigente e comunque finché perdurano gli effetti degli atti, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla normativa vigente.

I documenti contenenti le misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 e le misure di trasparenza ed i loro aggiornamenti, sono pubblicati sul sito istituzionale di APVI, nella sezione "Società trasparente" sotto-sezione "Altri contenuti - Corruzione".

Al fine di assicurare l'accesso civico (art. 5, D.Lgs. n. 33 del 2013) APVI pubblica nella sezione "Società trasparente" le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le relative richieste.

Il Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza effettua il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di Trasparenza ricevendo dal Responsabile della Pubblicazione un periodico flusso informativo che attesti la corretta e completa attuazione di tutti gli obblighi ed eseguendo specifiche verifiche ispettive al riguardo.

La funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione ai sensi della Trasparenza, anche al fine di attestare l'assolvimento degli stessi, viene svolta dall'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

Nel seguito sono disciplinate le modalità e le responsabilità di raccolta e pubblicazione delle informazioni che APVI, nella sua qualità di società a partecipazione pubblica, è tenuta a

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _63_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

pubblicare sul proprio sito Internet ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa.

H.4 MODALITA' OPERATIVE

Il processo di gestione degli adempimenti sulla Trasparenza si articola nelle seguenti fasi principali:

1. **RACCOLTA:** tale fase consiste nella ricezione delle informazioni da pubblicare o degli eventuali aggiornamenti trasmesse dalle strutture responsabili come individuate nella Tabella Obblighi di Pubblicazione;
2. **PUBBLICAZIONE:** tale fase consiste nella effettiva pubblicazione delle informazioni sul sito Internet di APVI
3. **MONITORAGGIO:** il monitoraggio consiste nel controllo periodico dello stato delle informazioni pubblicate, nella produzione di report sulla disponibilità delle informazioni e nella attivazione di eventuali solleciti o azioni correttive nel caso di carenze riscontrate.

Il Responsabile della Pubblicazione (RPU) viene individuato nel Responsabile della Funzione Comunicazione. Esso opera in stretto coordinamento con il Responsabile della Prevenzione corruzione e Trasparenza.

H.5 RACCOLTA

Nella Tabella "Obblighi di pubblicazione per APVI" (vedi gli obblighi per APVI allegati) sono indicati i dati/documenti che devono essere pubblicati, la periodicità di aggiornamento e le strutture responsabili della fornitura dei dati/documenti da pubblicare.

Ogni Responsabile di Area deve inviare i documenti necessari ad evadere gli obblighi di pubblicazione al Responsabile della Pubblicazione (RPU).

Nel caso vengano rilevati mancati o incompleti aggiornamenti, il RPU provvede ad inviare specifica richiesta alla struttura responsabile della mancata o incompleta trasmissione degli stessi, trasmettendo per conoscenza la richiesta al RTR.

Privacy

Le strutture APVI competente della fornitura dei dati da pubblicare sono tenute a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in tema di privacy vigente.

In particolare è sempre vietata la pubblicazione di dati sulla salute e sulla vita sessuale. I dati sensibili (etnia, religione, appartenenze politiche etc.) possono essere diffusi solo laddove indispensabili al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico.

Non è ammessa la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quanto previsto dalla Tabella Obblighi di pubblicazione di APVI, se non esplicitamente previsti da una disposizione normativa.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _64_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

H.6 PUBBLICAZIONE

Organizzazione del sito

E' prevista una specifica sezione "Società Trasparente" del sito APVI (www.apvinvestimenti.it), organizzata come previsto dalla normativa di riferimento, ovvero dal D.Lgs.33/2013 e dalla delibera Civit 50/2013, nonché dalle successive integrazioni previste dalla Determinazione n.8 del 17 giugno 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella quale sono pubblicate le informazioni elencate nella Tabella "Obblighi di pubblicazione per APVI"

Accessibilità delle informazioni

Le informazioni pubblicate devono essere complete, di facile consultazione, comprensibili e prodotte in un formato tale da poter essere riutilizzate; in ogni caso devono essere pubblicate con i criteri e i formati tecnici indicati nell'Allegato 2 alla delibera Civit 50/2013. Sarà cura del RPU verificare che il formato delle informazioni trasmesse dai responsabili sia conforme alle predette disposizioni normative.

I dati devono essere pubblicati di norma in formato "aperto"; sono accettati i formati .rtf per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo, e, laddove possibile, PDF/A, fermo restando il formato specifico dei dati richiesti per gli appalti ai sensi degli adempimenti ex L.190/2012 art. 1, comma 32.

Periodicità di aggiornamento

Il decreto legislativo n. 33/2013 ha individuato quattro diverse frequenze di aggiornamento (annuale, semestrale, trimestrale, tempestivo) che sono riportate nella tabella Obblighi di pubblicazione per APVI. Nella stessa tabella sono riportati anche i principali ulteriori obblighi previsti dalla normativa vigente e connessi alla pubblicazione dei dati.

I dati devono essere pubblicati tempestivamente ed aggiornati secondo la tempistica indicata nella Tabella Obblighi di pubblicazione per APVI.

I responsabili delle strutture competenti sono dunque tenuti a controllare l'attualità delle informazioni pubblicate e a modificarle

E' necessario che per ciascun dato, o categoria di dati, sia indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce.

Per dar conto dell'avvenuta verifica dell'attualità delle informazioni pubblicate, in ogni pagina della sezione "Amministrazione Trasparente" è indicata la relativa data di aggiornamento.

Durata degli obblighi di pubblicazione

La pubblicazione deve essere mantenuta per un **periodo di 5 anni**, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque finché perdurano gli effetti degli atti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 14, c. 2, e dell'arti. 15, c.4. del D.Lgs. n. 33/2013 in relazione ai dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, da pubblicare entro tre mesi dalla nomina o dal conferimento e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico.

Così come espressamente indicato nella delibera 50/2013 della Civit e in particolare nell'Allegato 2 alla stessa, alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _65_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione Società Trasparente, fatti salvi gli accorgimenti in materia di tutela dei dati personali nonché l'eccezione prevista in relazione ai dati di cui all'art. 14 del D.Lgs. 33/2013, che per, espressa previsione di legge, non debbono essere riportati nella sezione di archivio. Tali dati si riferiscono alla situazione patrimoniale dei componenti dell'Organo di indirizzo politico amministrativo e dei loro familiari (Cda) qualora vi fosse stato l'assenso, che pertanto vengono pubblicati fino alla cessazione del mandato o dell'incarico e decorso il termine di pubblicazione non saranno trasferite nelle sezioni di archivio. Viene periodicamente gestita a cura del RPU l'eliminazione di eventuale documentazione obsoleta ovvero alla sua archiviazione nella sezione archivio secondo quanto previsto.

Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32

Con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali i dati previsti dalla norma, per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa; per tale finalità, l'ANAC ha fornito l'indicazione di assicurare l'aggiornamento tempestivo dei dati. La legge prevede - entro il 31 gennaio di ogni anno - la pubblicazione di tabelle riassuntive dei dati riferiti agli anni precedenti, liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto, da trasmettere digitalmente all'AVCP.

APVI, in quanto Stazione Appaltante (SA) ai sensi della normativa degli appalti, deve adempiere all'obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 e deve provvedere nei termini stabiliti dalla normativa a darne opportuna informativa ad ANAC

Consulenti e collaboratori (ex art. art. 15 c. 2 D.Lgs. 33/2013)

Si sottolineano le disposizioni di cui all'art. 15 c.2 del D.Lgs. 33/2013 per cui la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei ad APVI, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei dati previsti dalla normativa sulla trasparenza sono condizioni necessarie per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Monitoraggio

La funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione previsti dalla Trasparenza, anche al fine di attestare l'assolvimento degli stessi, è affidata all'Organismo di Vigilanza APVI ex D.Lgs. 231/01, che si avvale della collaborazione del RPCT il quale, ai sensi dell'art. 43, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione segnalando gli esiti di tale controllo all'OdV stesso⁵¹. L'attestazione è pubblicata nella sezione "Società trasparente" del sito APVI.

Ai fini del controllo degli adempimenti sulla Trasparenza il RPCT si avvale del supporto del RPU, il quale effettua un controllo periodico dello stato delle informazioni pubblicate, produce laddove necessario report sintetici sulla disponibilità delle informazioni e procede ad effettuare eventuali solleciti o azioni correttive nel caso di carenza riscontrate, segnalando tempestivamente al RPCT eventuali mancati/carenti aggiornamenti dei dati.

Il monitoraggio dei dati pubblicati nella Sezione Società Trasparente viene effettuato su base trimestrale.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _66_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

Si ricorda che comunque i Responsabili delle strutture hanno l'obbligo, a prescindere dal monitoraggio trimestrale svolto dal RPU, di inviare eventuali aggiornamenti in modo tempestivo.

Almeno due volte l'anno (di norma entro il mese successivo a ciascun semestre solare) viene svolto a cura del RPU un riesame complessivo dei dati e documenti pubblicati, del quale viene data comunicazione al RPCT e all'Organismo di Vigilanza.

La Tabella Obblighi di Pubblicazione viene riesaminata dal RPU nel caso di variazioni organizzative APVI o normative e comunque almeno due volte l'anno (di norma entro il mese successivo a ciascun semestre solare) e, laddove necessario, aggiornata e trasmessa dal RPU al Responsabile della Trasparenza che procederà con le necessarie azioni conseguenti per la verifica e la definitiva approvazione.

Il RPU effettua inoltre un controllo sistematico del sito ANAC e segnala tempestivamente via mail al RPCT eventuali provvedimenti/aggiornamenti normativi (Determinazioni, Circolari, Orientamenti, Comunicazioni, FAQ, ecc.) relativi alla Trasparenza ed alla prevenzione della corruzione.

Accesso civico

La disciplina prevista dagli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza), come modificato dal D.Lgs. 97/2016, consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Società, distinguendo tra:

- Accesso civico semplice: diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/13);
- Accesso civico generalizzato: diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto trasparenza (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/13).

E' il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui APVI ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

Inoltre, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti da APVI, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i Si applicano al riguardo le esclusioni ed i limiti di cui all'art. 5 del D.Lgs.. 33/2013 e le Linee guida ANAC52 valutando caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati dalla norma citata. Tra gli interessi pubblici vanno considerati quelli curati da APVI e affidati per legge; tra gli interessi privati, particolare attenzione deve essere posta al bilanciamento tra diritto di accesso e la tutela degli "interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, il diritto d'autore ed i segreti commerciali". APVI garantisce l'esercizio di tale diritto che non é sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _67_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e deve essere presentata con le modalità specificate sul sito APVI.

L'invio da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta, laddove oggetto di dati e documento per i quali sussista l'obbligo di pubblicazione da parte di APVI e nel caso di accertata responsabilità nella violazione degli obblighi di pubblicazione, la segnalazione da parte del RPCT:

- all'ufficio APVI responsabile dei provvedimenti disciplinari, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
- al Cda e all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, per informativa ed ai fini dell'eventuale attivazione di altre forme di responsabilità.

Sistema sanzionatorio

I responsabili delle strutture APVI ed i soggetti ai quali i dati sono richiesti possono essere soggetti a sanzioni nel caso di ritardata, omessa, incompleta o errata trasmissione, con particolare riferimento alle informazioni concernenti l'organo di indirizzo politico amministrativo (nella fattispecie di APVI individuato nel Consiglio di Amministrazione).

Il sistema sanzionatorio previsto per i casi di violazione degli obblighi di Trasparenza, è normato nel capitolo "SISTEMA SANZIONATORIO" del presente documento e in uno specifico Regolamento adottato da APVI, nel quale sono sancite le modalità di accertamento delle infrazioni e di irrogazione delle sanzioni in conformità alla normativa vigente, al CCNL applicato in APVI e all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori nonché al **Codice Disciplinare APVI**.

Dati ulteriori

Gli eventuali ulteriori dati che APVI si impegna a pubblicare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. n. 33/2013 sono **indicati nella Tabella "Obblighi di pubblicazione per APVI"**.

H. 7 MONITORAGGIO

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, viene svolto attraverso:

- l'esame dei flussi informativi periodici previsti
- l'esame delle segnalazioni pervenute
- le visite di audit, secondo un piano programmato annualmente
- l'esame dei rapporti di audit e di monitoraggio predisposti dalle strutture APVI.

Il RPCT, entro il 15 dicembre di ogni anno, ovvero nei termini indicati da ANAC, pubblica nel sito web della Società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione e monitoraggio svolta sulla base di uno schema definito da ANAC.

Il RPCT vigila, per quanto di competenza, in coordinamento con l'OdV, sulla corretta attuazione delle eventuali azioni individuate nella gap-analysis in fase di aggiornamento del Modello 231 e piano di prevenzione della corruzione e trasparenza.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _68_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

La funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione previsti dalla Trasparenza, anche al fine di attestare l'assolvimento degli stessi, è affidata all'Organismo di vigilanza⁵⁴, il quale si avvale della collaborazione del RPCT il quale, ai sensi dell'art. 43, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione segnalando gli esiti di tale controllo all'OdV stesso⁵⁵.

L'attestazione degli obblighi di pubblicazione a cura dell'OdV è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito APVI.

H. 8 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Nel caso in cui riscontri fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare da parte di dipendenti/distaccati APVI, il RPCT deve darne tempestiva informazione al dirigente preposto all'ufficio cui il dipendente/distaccato è addetto o al dirigente sovraordinato, se trattasi di dirigente, e all'Ufficio Provvedimenti Disciplinari affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare.

Ove il RPCT riscontri dei fatti che possano dar luogo a responsabilità amministrativa deve presentare tempestiva denuncia alla Corte dei Conti per l'accertamento eventuale di danno erariale.

Ove il RPCT riscontri poi dei fatti che rappresentano notizia di reato esso deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale della polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge e deve darne tempestiva informazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il RPCT segnala i casi di violazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità al CdA di APVI e, nei casi più gravi, ad ANAC.

Qualora l'RPCT rilevi una grave violazione del modello relativa alla "Prevenzione dei Reati Anticorruzione" effettua prontamente una segnalazione al CdA APVI, all'OdV e al Direttore Generale.

Qualora l'RPCT rilevi una violazione degli obblighi di trasparenza segnala i casi di mancato, incompleto o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all'ufficio provvedimenti disciplinari, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità⁶⁴, e, nei casi più gravi, al CDA (in particolare per ciò che concerne gli obblighi di pubblicazione dei dati concernenti gli organi di indirizzo politico ex art. 14 D.Lgs. n. 33/2013).

Il RPCT deve essere informato, mediante apposite segnalazioni effettuate dagli Organi Sociali, dai dipendenti, dai distaccati, dai consulenti, collaboratori, dai partner, dai fornitori e da tutti coloro che hanno contatti con APVI in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di personale APVI per i reati previsti dal PNA.

In particolare, devono essere segnalate senza ritardo le notizie relative alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione degli illeciti a carico di dipendenti APVI, distaccati, collaboratori, consulenti, partner e fornitori per reati previsti dal PNA.

Sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio previsto per i casi di violazione dei principi etici, dei protocolli e delle procedure previste è normato con modalità conformi al CCNL applicabile e all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori nonché al Codice Disciplinare APVI.

Con specifico Regolamento sono sancite le modalità di accertamento delle infrazioni e di irrogazione delle sanzioni.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _69_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

Formazione

La formazione sul piano di prevenzione della corruzione e trasparenza è prevista periodicamente ed è obbligatoria. In particolare la formazione promuove:

- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, protocolli);
- la creazione di competenze specifiche per lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di reato.

H.9 ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, una delle condizioni necessarie affinché la Società non risponda dei reati commessi dal proprio personale o dai propri incaricati è l'aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello ad un apposito Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Composizione, funzione e poteri

Sulla base del D. Lgs. 231/2001 l'organo a cui affidare il compito di vigilare sul Modello deve avere i seguenti requisiti:

- **Autonomia ed indipendenza:** l'OdV deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente della società. Al fine di garantire tali requisiti, ad esso non devono essere attribuiti compiti operativi che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nell'esercizio delle sue funzioni. Al fine di svolgere in assoluta indipendenza le proprie funzioni, l'OdV dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal CdA su proposta dell'Organismo stesso; in tal modo quest'ultimo potrà disporre di una dotazione adeguata di risorse finanziarie per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti. A salvaguardia del principio di autonomia ed indipendenza è esclusa la possibilità di far parte dell'Organismo di Vigilanza a coloro i quali si trovano in situazioni di:
 1. conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti che si andrebbero a svolgere;
 2. di relazioni di parentela, di coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del CdA, soggetti apicali in genere, sindaci della società e revisori incaricati dalla Società di revisione con componenti degli organi sociali e con il vertice.
- **Onorabilità:** adeguati requisiti di "onorabilità" devono essere posseduti sin dal momento della nomina a componente dell'OdV; in base a tale principio non possono essere eletti a componenti dell'ODV coloro i quali:
 1. si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, ecc.)
 2. siano stati condannati con sentenza irrevocabile o con sentenza non definitiva anche se a pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati tra quelli cui è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001 o

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _70_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

reati la cui pena edittale massima sia superiore a 5 anni. Per sentenza di condanna si intende anche la sentenza resa ex art. 444 c.p.p.;

3. abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
 4. abbiano subito l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater del D. Lgs. n. 58/1998.
- **Professionalità:** per svolgere efficacemente le funzioni affidategli, l'OdV deve possedere, un bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale di analisi dei sistemi di controllo (organizzazione aziendale, finanza, analisi di procedure, ecc.) e di tipo giuridico. Tali tecniche possono essere utilizzate:
 1. in via preventiva, per indicare eventuali ed opportune modifiche del Modello, al fine di adottare le misure più idonee a prevenire la commissione di reato;
 2. in via continuativa, per verificare il rispetto dei comportamenti codificati con l'effettiva operatività;
 3. a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare il reato e chi lo abbia commesso. Relativamente alle competenze giuridiche, ed in particolare alla disciplina penale, al fine di poter svolgere l'attività di prevenzione per la realizzazione dei reati, l'OdV deve conoscere la struttura e le modalità realizzative dei reati sia tramite l'utilizzo di risorse aziendali interne e/o di consulenza esterna.
 - **Continuità d'azione:** al fine di garantire un'efficace e costante attuazione del modello, è necessaria la presenza di una struttura dedicata all'attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative che possa portarla ad assumere decisioni che abbiano effetti economico-finanziari; tale struttura può comunque fornire pareri consultivi sulla costruzione del modello, in fase di redazione dello stesso.

Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo sono atti di competenza del CdA. La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa, anche nei casi in cui vengano meno i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli Organi Sociali oppure allorquando cessi il rapporto di dipendenza / collaborazione con APVI, ovvero in caso di grave negligenza nell'assolvimento dei compiti.

Applicando tutti i principi sopra citati alla realtà aziendale di APVI, e considerando anche le Linee Guida emesse da Confindustria riguardo le caratteristiche soggettive ed oggettive dell'OdV, nonché la specificità dei compiti che fanno capo allo stesso, la formula scelta dal CDA per la composizione dell'Organismo di Vigilanza è quella monocratica.

È da precisare che le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da altro organo interno, ma l'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento è in capo al Consiglio di Amministrazione, in quanto ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del modello organizzativo. L'OdV, nello svolgimento dei suoi compiti, ha libero accesso a tutta la documentazione presso tutte le funzioni aziendali al fine di ottenere tutte le informazioni e dati utili e può avvalersi dell'ausilio di strutture interne della società o di consulenti esterni.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _71_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

Considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs. 231/01 e quelle previste dalla L. 190/2012, le funzioni dell'OdV devono essere svolte in stretto coordinamento con quelle del RPCT.

Controlli periodici

Oltre all'attività di vigilanza continua sull'effettiva applicazione del Modello e sulla sua adeguatezza, periodicamente l'OdV svolge specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i reati, eventualmente avvalendosi anche di soggetti terzi aventi adeguate caratteristiche di professionalità ed indipendenza.

Periodicamente, soprattutto nell'ambito delle aree di attività sensibili, l'OdV effettua verifiche, mediante tecniche campionarie, mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da APVI, i cui risultati devono essere riepilogati in un apposito report da trasmettere agli Organi Sociali deputati. Inoltre effettua ricognizioni sulle attività aziendali ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività a rischio. In particolare, relativamente alla verifica dell'osservanza del Modello, l'OdV verifica:

- l'esistenza di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello;
- l'effettiva operatività posta in essere nelle aree delle attività "sensibili";
- le presunte violazioni delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico.

L'OdV elabora annualmente il programma di vigilanza, di concerto con il RPCT per ciò che concerne la prevenzione della corruzione e trasparenza, in coerenza con i principi e i contenuti del Modello e ne coordina l'effettiva attuazione verificando periodicamente la risoluzione delle situazioni di non conformità rilevate. Qualora lo ritenga necessario, l'OdV potrà inoltre svolgere interventi non programmati in aree specifiche.

Per le verifiche, l'OdV si avvale del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie. Al termine di tali verifiche viene elaborato un report che ne riepiloga gli esiti ed i miglioramenti da attuare in caso di emersione di criticità.

L'Organismo di Vigilanza, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigilano, per quanto di competenza, sulla corretta attuazione delle eventuali azioni individuate.

Attività di Reporting

L'OdV e il RPCT riferiscono, in maniera coordinata ma ciascuno per quanto di competenza, al CdA ed al Collegio Sindacale in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità attraverso diverse tipologie di reporting:

- reporting semestrale all'Amministratore Delegato, al CdA, al Collegio Sindacale anche per la segnalazione di infrazioni e/o inadeguatezze del Modello e Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- reporting annuale all'Amministratore Delegato, al C.d.A., al Collegio Sindacale con l'indicazione di tutte le infrazioni rilevate durante l'anno e un'informativa circa le attività svolte ed i risultati raggiunti;

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _72_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

- segnalazione diretta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nel caso di violazioni commesse da membri del C.d.A.

Il Direttore Generale, l'Amministratore Delegato, il CdA, il Collegio Sindacale ciascuno per quanto di competenza, a seguito delle segnalazioni e dei report ricevuti, sarà tenuto ad informare l'OdV in relazione alle azioni intraprese.

In caso di situazioni straordinarie (quali ad esempio rilevanti modifiche legislative in materia di responsabilità amministrative degli enti o di prevenzione della corruzione e trasparenza, significative modifiche organizzative, ricezione di segnalazioni che rivestono carattere di urgenza), l'OdV ed il RPCT informeranno il CdA ed il Collegio sindacale.

Qualora l'OdV ovvero il RPCT rilevino una violazione del Modello o del Piano prevenzione corruzione e trasparenza riferibile ad uno o più membri del CdA, effettua una segnalazione da destinarsi prontamente al CdA, al Collegio Sindacale e, per quanto di competenza, rispettivamente al RPCT o al OdV.

Gli interventi dell'OdV e del RPCT devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservati. Qualora si rilevino delle criticità, queste dovranno essere segnalate ad uno o più Organi sociali e, per quanto di competenza, all'OdV e al RPCT.

I verbali delle riunioni dell'OdV e del RPCT sono inviati per conoscenza e per gli eventuali adempimenti conseguenti al Direttore Generale, all'Amministratore Delegato, al CdA, al Collegio Sindacale. I verbali ed i report costituiscono a tutti gli effetti segnalazione di eventuali infrazioni al Modello in essi riportate.

Il CdA, il Consigliere Delegato, il Collegio Sindacale e il RPCT, ciascuno per quanto di competenza, a seguito delle segnalazioni e/o dei report ricevuti, sarà tenuto ad informare l'OdV e il RPCT in relazione alle azioni intraprese.

L'OdV si riunisce almeno ogni trimestre e delle riunioni viene redatto apposito verbale. Di norma alle riunioni partecipa anche il RPCT.

L'OdV ha la facoltà di richiedere per motivi urgenti la convocazione del CdA, del Collegio Sindacale e del RPCT che, a loro volta, possono convocare l'OdV in qualsiasi momento.

Per gli obblighi di informazione e di reporting inerenti il Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza si veda quanto indicato al precedente paragrafo 4.10

Obblighi di informazione

L'OdV e il RPCT devono essere informati tempestivamente, mediante apposite segnalazioni effettuate dagli Organi Sociali, dai dipendenti, dai distaccati, dai consulenti, collaboratori, dai partner, dai fornitori e da tutti coloro che hanno contatti con APVI, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità in merito a reati ex D.Lgs. 231/01 (l'OdV) e a reati previsti dal PNA (il RPCT). Devono inoltre essere segnalate senza ritardo all'OdV e al RPCT:

- Richieste di assistenza Legale inoltrate dai Dipendenti/distaccati in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e PNA.
- Provvedimenti e/o le comunicazioni provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano APVI o suoi Dipendenti o distaccati o membri dei suoi Organi Sociali, consulenti, partner e fornitori (ivi inclusi

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _73_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

eventuali subfornitori/società ausiliarie) fatti salvi i casi di divieto di comunicazione del contenuto delle sommarie informazioni rese, in qualità di persona informata sui fatti, nel corso delle indagini preliminari al Pubblico Ministero, alla Polizia giudiziaria ovvero al difensore, ovvero altri caso in cui sia ordinato il segreto dall'Autorità Giudiziaria.

- Rapporti preparati dai responsabili delle varie funzioni aziendali nell'esercizio delle proprie funzioni e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e PNA.
- Informazioni in merito a decisioni relative alla richiesta, erogazione o utilizzo di contributi pubblici non provenienti da specifici contratti.
- Qualsiasi situazione relativa ad eventi che potrebbe ingenerare responsabilità di APVI ai sensi del D.Lgs. 231/01 e per i reati previsti dal PNA.
- Estratto di delibere del CdA e/o dell'Assemblea dei soci o comunque decisioni assunte anche dalla Direzione aziendale o da soggetti terzi, che riguardino direttamente o indirettamente APVI relativamente ad acquisizioni, investimenti (acquisizioni, modifiche, cessazioni), acquisti, incarichi, fusioni, compravendite, concessioni, anticipazioni, compensi degli organi, consulenze e collaborazioni, distribuzioni utili, distribuzione sovrapprezzo, cessione/acquisto di quote, liquidazione partecipazioni, ed altri fatti che possano avere rilevanza per i reati ex D.Lgs. 231/01 ed ex L. 190/2012 ovvero che modifichino procedure aziendali vigenti o protocolli previsti nel Modello.

Il dipendente, il distaccato o il collaboratore che intende segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello la comunica all'OdV e al RPCT, per quanto di competenza, informandone il proprio superiore diretto responsabile.

Qualora il dipendente, il distaccato o il collaboratore si senta a disagio nel coinvolgere il proprio diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza e al RPCT, per quanto di competenza.

L'indirizzo cui inoltrare segnalazioni all'Organismo di Vigilanza è il seguente:

Organismo di Vigilanza

indirizzo mail: odv@apvinvestimenti.it

indirizzo postale:

Studio Legale Associato Tosello & Partners

Piazzale Stazione n. 6

35135 Padova (PD)

riportando sulla busta la dicitura **RISERVATA - NON APRIRE**. Per maggiore riservatezza si suggerisce di inserire la segnalazione in due buste chiuse, entrambe con la stessa dicitura.

Le segnalazioni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza possono essere inviate

- per posta elettronica all'indirizzo: apvinvestimenti@legalmail.it;
- per posta ordinaria, a: franco.bagatin@apvinvestimenti.it

Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza

c/o APVI

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _74_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

APV Investimenti SpA
Dorsoduro S. Marta
Fabbricato portuale 16
30123 Venezia

riportando sulla busta la dicitura RISERVATA – NON APRIRE. Per maggiore riservatezza si suggerisce di inserire la segnalazione in due buste chiuse, entrambe con la stessa dicitura.

I soggetti che hanno un rapporto con APVI potranno inoltrare le proprie segnalazioni direttamente all’OdV o al RPCT, via posta od eventualmente anche via mail agli indirizzi sopra riportati.

Gli obblighi di segnalazione da parte dei Collaboratori, dei Consulenti, dei Clienti, dei Fornitori e e dei Partner devono essere specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti ad APVI.

Eventuali violazioni del Modello da parte del Presidente del CdA, dell’Amministratore Delegato o di un consigliere di amministrazione possono essere rilevate dal CdA, il quale le segnala al Presidente del Collegio Sindacale ed all’Organismo di Vigilanza e al RPCT.

L’Organismo di Vigilanza e, per quanto di competenza, il RPCT, valutano tempestivamente le segnalazioni ricevute, anche anonime, e dispongono le eventuali azioni da attuare.

Di norma le segnalazioni pervenute sono valutate e l’eventuale fase istruttoria viene eseguita:

- se ritenute urgenti, entro 10 giorni lavorativi dalla segnalazione;
- negli altri casi, entro 30 giorni lavorativi dalla segnalazione.

Le eventuali azioni conseguenti sono disposte nei termini necessari, in funzione della tipologia di azione richiesta, che in taluni casi può comportare anche un opportuno approfondimento della istruttoria iniziale. Nel caso di segnalazioni di violazioni del Modello 231 relative ai dipendenti o distaccati, l’istruttoria è svolta dall’OdV per i reati e le violazioni 231, dal RPCT per i reati e le violazioni PNA, congiuntamente nel caso di reati e violazioni che riguardano entrambe le normative, sulla base della preventiva contestazione della violazione al soggetto responsabile interessato e delle contro-deduzioni da quest’ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 7, L. 20 maggio 1970 n. 300 e nel Contratto Collettivo applicato al rapporto di lavoro.

APVI garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di APVI o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Colui che segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

APVI promuove l’adozione di misure idonee ad incoraggiare il dipendente/distaccato a segnalare i comportamenti non conformi ovvero illeciti di cui viene a conoscenza nell’ambito

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _75_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

delle proprie attività lavorative, avendo cura di garantire la tutela nonché la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.

Il dipendente/distaccato che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione Tali misure si applicano anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di APVI.

Ai fini di un maggiore presidio delle aree rischio di reato, sono anche previsti specifici flussi informativi periodici.

Inoltre periodicamente i responsabili delle strutture aziendali, mediante un processo di autodiagnosi sull'attività svolta, attestano con dichiarazione scritta il livello di attuazione del Modello e del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza, il rispetto dei principi di controllo e comportamento e delle norme operative, segnalando le eventuali criticità ed i comportamenti significativamente difforni da quelli descritti nel Modello e Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento, nonché l'adeguatezza delle azioni risolutive adottate. Le attestazioni periodiche vengono trasmesse all'OdV e al RPCT.

L'OdV e il RPCT definiscono, ciascuno per quanto di competenza, le responsabilità, le modalità, i contenuti e la frequenza dei suddetti flussi nonché degli ulteriori flussi informativi che devono pervenire agli stessi.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello e indirizzati all'OdV sono conservati nell'archivio dell'OdV ed accessibili a tutti i componenti dell'OdV e al RPCT per un periodo di 10 anni.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello e indirizzati al RPCT sono conservati presso l'ufficio del RPCT ed accessibili a tutti i componenti dell'OdV, fatta salva la tutela di riservatezza per i segnalanti, per un periodo di 10 anni.

H. 10 SISTEMA SANZIONATORIO da rivedere

Per l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo e piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, è fondamentale prevedere, per i casi di violazione dei principi etici e delle prescrizioni e procedure previste dal modello stesso, un adeguato sistema sanzionatorio, conforme al CCNL applicabile e all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

È da precisare che, in caso di violazioni del Modello e Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza e del Codice Etico, l'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni da parte del datore di lavoro

È indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria a carico dell'autore materiale della condotta criminosa.

Per il personale distaccato, il potere di infliggere sanzioni disciplinari rimane in capo all'impresa distaccante, con l'obbligo di dare evidenza all'OdV, e al RPCT per quanto di competenza, delle sanzioni disciplinari comminate.

Si precisa che potranno essere sanzionate non solo fattispecie di condotta di concreta violazione del Modello e piano di prevenzione corruzione e trasparenza, ma anche possibili

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _76_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

condotte collaborative o di istigazione al compimento della violazione, che si possono concretamente verificare nell'ambito di altri processi/fasi/attività anche attraverso un comportamento negligente, od omissivo di controlli previsti dalle procedure vigenti ovvero di occultamento di risultati di controlli.

APVI definisce e mantiene aggiornato un proprio Regolamento per il procedimento sanzionatorio.

Sanzioni per personale dipendente/distaccato non dirigente

In caso di violazione del Modello e Piano per la prevenzione della corruzione da parte di personale dipendente/distaccato non dirigente, le sanzioni, graduate secondo la gravità del comportamento accertato, possono essere:

- a) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
- b) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni lavorativi;
- c) licenziamento del dipendente/distaccato, qualora le violazioni, per la loro gravità, configurino altresì giustificato motivo soggettivo e/o giusta causa per la risoluzione del contratto di lavoro.

Inoltre, qualora le violazioni configurino ipotesi di reato e come tali vengano contestate al dipendente/distaccato dall'Autorità Giudiziaria, APVI applicherà le sanzioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), a seconda della gravità della condotta.

APVI, inoltre, si riserva la facoltà di attendere l'esito del procedimento penale prima di adottare i provvedimenti disciplinari ritenuti più idonei ma, in tal caso, dovrà comunicarlo al dipendente/distaccato. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p., potrà procedere ad applicare la sanzione del licenziamento, valutata la gravità della condotta accertata in sede di sentenza di condanna, ovvero contestata in caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 e ss. del c.p.p..

Laddove invece APVI non intenda sanzionare le infrazioni con il provvedimento del licenziamento e venga assunto a carico del dipendente/distaccato un provvedimento restrittivo della libertà personale a seguito di contestazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, essa potrà adottare la sanzione della sospensione dal rapporto di lavoro e dalla retribuzione per un periodo di tempo pari alla durata del provvedimento restrittivo della libertà personale.

Sanzioni per personale dipendente/distaccato dirigente

In caso di violazione del Modello e piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza da parte di personale dipendente/distaccato dirigente, APVI può applicare una sanzione monetaria adeguata rispetto alla violazione ovvero, nei casi più gravi, ricorrere al licenziamento del dirigente medesimo, da prescrivere ai sensi delle disposizioni di legge e del contratto collettivo applicato.

Sanzioni per i collaboratori

In caso di violazione accertata del Modello e Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza da parte di un collaboratore, APVI potrà considerare tale comportamento contrario alle regole della correttezza e quindi l'esecuzione del contratto di collaborazione potrà essere considerata non secondo buona fede, in violazione delle disposizioni contenute negli artt. 1175

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _77_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

e 1375 c.c.. Nei casi più gravi, pertanto, APVI potrà decidere di recedere dal contratto di collaborazione. Il recesso al contratto è previsto anche qualora le condotte in violazione del Modello e Piano configurino ipotesi di reato e come tali vengano contestate dall'Autorità Giudiziaria.

APVI si riserva comunque la facoltà di attendere l'esito del procedimento penale per esercitare il recesso. In tal caso dovrà comunicarlo al collaboratore e, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p., potrà procedere al recesso dal contratto di collaborazione, valutata la gravità della condotta accertata in sede di sentenza di condanna, ovvero contestata in caso di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p..

Infine, laddove l'Autorità Giudiziaria dovesse adottare a carico del collaboratore un provvedimento restrittivo della libertà personale, APVI ha facoltà di sospendere il rapporto di collaborazione e l'erogazione del compenso pattuito per un periodo di tempo pari alla durata del provvedimento restrittivo della libertà personale, qualora non si intenda esercitare il diritto di recesso.

Sanzioni per i componenti degli Organi sociali

In caso di violazione delle prescrizioni del Modello e Piano per la prevenzione della corruzione da parte del Presidente o di un consigliere di amministrazione, la stessa può essere oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione che, qualora ravvisi nella violazione un comportamento che possa determinare la revoca dell'amministratore, convoca l'assemblea per l'adozione dei provvedimenti relativi.

In caso invece di una violazione del Modello e Piano commessa da parte di uno o più Sindaci, il Collegio Sindacale, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari. Laddove ravvisi nella violazione un comportamento che possa determinare la revoca della carica di sindaco, convoca l'assemblea per l'adozione dei provvedimenti relativi.

APVI ha diritto ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita realizzata.

Sanzioni per partner, fornitori e consulenti

In caso di violazione dei principi e delle prescrizioni del Modello e Piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza da parte dei partner, dei fornitori (ivi inclusi eventuali subfornitori/società ausiliarie/società controllate affidatarie di servizi e forniture) e dei consulenti, APVI dovrà contestare agli stessi la violazione rilevata e potrà decidere per la risoluzione del contratto o dei contratti con essi conclusi, con riserva di richiedere il risarcimento qualora dal comportamento tenuto derivino danni concreti alla Società.

Tale previsione sarà oggetto di apposita clausola risolutiva espressa, inserita in ciascun contratto stipulato con i Partner, i fornitori ed i consulenti.

Sanzioni per obblighi di Trasparenza

Oltre a quanto previsto per la violazione del Modello e Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, la normativa vigente prevede importanti sanzioni in caso di violazione degli obblighi di trasparenza⁶⁹. L'inadempimento può comportare responsabilità disciplinare, dirigenziale ed amministrativa, applicazione di sanzioni amministrative, di

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _78_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

pubblicazione del provvedimento, e mancato trasferimento di risorse a favore di APVI in quanto soggetto di diritto privato a controllo pubblico.

Appendice 1. Principi e protocolli di prevenzione

Nel seguito si riportano i principali protocolli previsti ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/01 e dei reati ex L 190/2012. Tutti i protocolli di prevenzione devono essere operativi ed adeguatamente tracciati a cura della struttura responsabile di ciascun processo/sottoprocesso. Si precisa che i protocolli sono operativi e vigenti, anche se non esplicitamente dettagliati nelle procedure aziendali.

N. prot.	Processo	Protocollo
PG 1	Principi e protocolli generali di prevenzione	Sono adottati strumenti organizzativi (organigramma, funzionigramma, disposizioni di servizio, determine e procedure) orientati ad assicurare una chiara formalizzazione e delimitazione dei ruoli, delle funzioni, delle responsabilità e dei livelli di autonomia, una chiara descrizione delle linee di riporto gerarchico, per ciascuna funzione aziendale i poteri di rappresentanza e di delega conferiti mediante le disposizioni organizzative interne emanate da APVI, un'ampia diffusione e costante disponibilità all'interno della Società dei corrispondenti documenti.
PG 2	Principi e protocolli generali di prevenzione	Tutti i processi principali o critici vengono regolamentati da idonee procedure (tramite la documentazione relativa al controllo di qualità) che assicurino: standard comportamentali omogenei per cui l'intera organizzazione deve conformarsi, separazione dei ruoli all'interno di ciascun processo (separazione tra chi origina il processo, chi lo esegue, lo conclude e chi lo controlla), tracciabilità di ciascuna fase rilevante del processo e delle corrispondenti verifiche, un adeguato livello di formalizzazione dei controlli eseguiti anche a livello di supervisione gerarchica, l'individuazione dei diversi livelli di approvazione e di ripartizione e segregazione dei compiti, la ricostruzione accurata del processo, anche per ridurre la probabilità di errori anche materiali o interpretativi, l'aderenza alla normativa vigente.
PG 3	Principi e protocolli generali di prevenzione	Ciascuna funzione aziendale ha la responsabilità di definire e mantenere aggiornate le procedure dei processi di propria competenza, in conformità a quanto previsto dal Modello e Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza, coordinandosi con la funzione responsabile in APVI e con la funzione qualità per quanto di rispettiva competenza
PG 4	Principi e protocolli generali di prevenzione	Tutti i dipendenti, distaccati, collaboratori, consulenti, Partners, sono tenuti a rispettare le prescrizioni riportate nel Modello, nel Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza, nel Codice Etico, nelle procedure/policy/regolamenti aziendali e nelle disposizioni aziendali.
PG 5	Principi e protocolli generali di prevenzione	Deve essere assicurato un chiaro, efficace e costante processo di comunicazione al personale relativamente al Modello, al Piano di prevenzione corruzione e trasparenza, al Codice Etico, ai suoi eventuali aggiornamenti, modifiche organizzative, poteri autorizzativi, deleghe, procedure e quant'altro contribuisca a dare trasparenza all'operatività aziendale
PG 6	Principi e protocolli	Tutti coloro che mantengono formali rapporti con la PA per conto

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _79_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

	generali di prevenzione	di APVI devono essere formalmente abilitati mediante apposita delega o disposizione organizzativa, oppure mediante specifico contratto
PG 7	Principi e protocolli generali di prevenzione	Le informazioni, dichiarazioni o comunicazioni rese alla PA devono contenere solo dati e notizie veritiere ed essere sottoposte alla verifica e supervisione effettuate dalla funzione gerarchicamente superiore
PG 8	Principi e protocolli generali di prevenzione	I contatti con funzionari pubblici od incaricati di pubblico servizio, da parte di dipendenti, distaccati, consulenti, collaboratori o partner di APVI, ove vengano prese decisioni rilevanti che impegnino la Società, devono essere tracciati mediante la redazione di specifici verbali riportanti lo scopo ed il contenuto degli stessi: il responsabile della risorsa coinvolta nella riunione deve verificare il rispetto di tale obbligo. In caso di criticità o di elementi di attenzione concernenti le condotte previste nel Modello 231 e nel Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza, il responsabile della funzione interessata informa per iscritto l'OdV e il RPCT
PG 9	Principi e protocolli generali di prevenzione	In occasione di ispezioni da parte delle Autorità o di Organismi di vigilanza, i contatti con il personale incaricato delle verifiche devono essere tenuti da soggetti a ciò espressamente delegati da APVI; è fatto obbligo inoltre redigere specifici verbali riportanti l'andamento e gli esiti dell'ispezione. In caso di criticità o di elementi di attenzione concernenti le condotte previste nel Modello 231 e nel Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, il responsabile della funzione interessata informa per iscritto l'OdV e il RPCT
PG 10	Principi e protocolli generali di prevenzione	Per garantire completezza e coerenza delle informazioni, i rapporti di APVI con i "media" possono essere tenuti esclusivamente con il coordinamento della funzione responsabile della Comunicazione, che deve essere informata preventivamente per iscritto di tali attività
PG 11	Principi e protocolli generali di prevenzione	APVI partecipa a conferenze, seminari e tavoli di lavoro e acconsente a pubblicazioni di carattere tecnico o scientifico, sociale ed economico relative alle proprie attività, in stretto coordinamento con la funzione Comunicazione preposta al contatto con i "media"
PG 12	Principi e protocolli generali di prevenzione	L'uso della carta di credito aziendale, laddove concessa in dotazione, è ammesso solo per spese connesse all'espletamento delle funzioni aziendali di competenza come previsto dalle procedure vigenti
PG 13	Principi e protocolli generali di prevenzione	Le spese di rappresentanza, le liberalità e gli omaggi sono consentiti solo con le modalità e nei limiti di quanto regolamentato dalle policy e regolamenti aziendali e nel rispetto del Codice Etico.
PG 14	Principi e protocolli generali di prevenzione	Il destinatario del presente Modello e Piano di prevenzione corruzione e trasparenza che venisse a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano è tenuto a riferire i fatti al proprio superiore, o all'organo del quale fa parte e all'OdV nonché al RPCT

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _80_ di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

PG 15	Principi e protocolli generali di prevenzione	<p>Nell'espletamento delle proprie attività, tutto il personale dipendente di APVI, il personale distaccato, i collaboratori, i consulenti ed eventuali incaricati di APVI e/o dei fornitori che hanno accesso alla rete aziendale ed ai Sistemi informativi, sono tenuti ad osservare le seguenti linee guida:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non utilizzare i sistemi informatici per finalità diverse da quelle richieste per l'espletamento della propria attività lavorativa, ove non sia contemplato dalle policy aziendali l'uso promiscuo del bene, o contraria a quanto previsto dal Codice Etico; - evitare l'acquisizione, il possesso e l'utilizzo di software ed hardware non strettamente necessari per lo svolgimento della propria attività lavorativa, che potrebbero essere adoperati per compromettere la sicurezza dei sistemi informatici; - evitare l'accesso ad internet e la navigazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari allo svolgimento della propria attività lavorativa; - evitare la diffusione di informazioni relative ai sistemi informatici; - non divulgare, fornire o condividere con altri componenti dell'organizzazione o con personale esterno ad APVI, le proprie credenziali di accesso alla Rete ed ai sistemi o informazioni in merito alle procedure di controllo utilizzate da APVI e dai Fornitori per la rete ed i sistemi aziendali; - mantenere riservati i propri codici di accesso evitando la diffusione a soggetti terzi; - evitare di lasciare i sistemi informatici incustoditi e non protetti da password di accesso in caso di allontanamento dalla propria postazione; - obbligo di non disabilitare lo specifico sistema di protezione dell'accesso al sistema impostato da APVI in caso di inutilizzo dello stesso per un certo periodo di tempo (screensaver); - evitare l'ottenimento di credenziali di accesso alla rete o ai sistemi informatici aziendali di Clienti o di terzi con metodi o procedure differenti da quelli raccomandati da APVI; - è vietato l'accesso alla rete ed ai sistemi aziendali con profili utenti diversi dal proprio, indipendentemente dagli scopi e dalle modalità di ottenimento delle corrispondenti credenziali di accesso; - è vietato l'accesso od i tentativi di accesso non autorizzati a reti o sistemi aziendali di APVI, Clienti o terzi, sfruttando eventuali inadeguatezze o carenze delle relative misure di protezione; - è vietata qualsiasi manomissione, distruzione o sottrazione di dati, archivi elettronici e programmi aziendali, di clienti o di terzi; - consentire ed agevolare qualsiasi verifica da parte dell'azienda e degli organi di controllo abilitati sull'effettiva adozione e rispetto delle misure di protezione prescritte dai regolamenti aziendali; - nei casi ove si manifestassero carenze nella gestione dei sistemi informativi e nella protezione dei dati in essi residenti, fornire tempestivamente alle funzioni aziendali responsabili proposte di modifiche e miglioramenti; <p>- utilizzare le procedure ed eseguire i controlli affidati secondo le</p>
-------	---	---

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag <u>81</u> di <u>88</u>

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

		istruzioni operative fornite in modo da garantire la correttezza e veridicità delle informazioni acquisite a sistema; - è consentita l'installazione nei sistemi informatici solo dei SW regolarmente acquistati da APVI e strettamente necessari allo svolgimento delle attività aziendali assegnate.
PG 16	Principi e protocolli generali di prevenzione	Ciascuna funzione responsabile di un processo deve garantire la corretta archiviazione e conservazione della documentazione, sia cartacea che elettronica, di competenza, nel rispetto della privacy, della sicurezza e della normativa vigente, in particolare per ciò che riguarda modalità e termini di conservazione dei documenti
PG 17	Principi e protocolli generali di prevenzione	I destinatari del presente Modello e Piano di prevenzione corruzione e trasparenza assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, l'adempimento degli obblighi di Trasparenza previsti in capo ad APVI secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
PG 18	Principi e protocolli generali di prevenzione	Nel caso in cui un Dipendente, Distaccato, collaboratore, Cliente, Fornitore o partner di APVI sia sentito dall'Autorità giudiziaria sussiste il divieto di comunicazione del contenuto delle sommarie informazioni rese, in qualità di persona informata sui fatti, nel corso delle indagini preliminari Ministero, alla Polizia giudiziaria ovvero al difensore, o altri casi in cui sia ordinato il segreto dall'Autorità Giudiziaria. In tali casi è fatto divieto a chiunque di conferire con lo stesso sia prima che dopo le dichiarazioni rese o da rendere in merito all'oggetto della testimonianza. Del pari è fatto divieto a ciascun dipendente/distaccato/collaboratore sentito dall'Autorità giudiziaria di riferire il contenuto delle dichiarazioni rese.
PG 19	Principi e protocolli generali di prevenzione	Tutti i destinatari del Modello e piano di prevenzione corruzione e trasparenza, in particolare i membri degli Organi Sociali, i dipendenti e distaccati che si trovino in una situazione di conflitto di interesse devono dichiarare tale situazione per iscritto ed astenersi dalle decisioni in merito.
PG 20	Principi e protocolli generali di prevenzione	Viene assicurata, tramite il controllo analogo, la trasparenza nelle procedure di individuazione dei soggetti beneficiari di sostegni come sponsorizzazioni od erogazioni liberali. Le richieste vengono poste al vaglio di AdSPMAS e l'accoglimento viene approvato dal CdA, attraverso le sedute del quale viene sottoposto anche al controllo del Collegio Sindacale.
LS 1	Legale e societario	E' individuata una specifica funzione aziendale responsabile della correttezza e completezza dell'articolato contrattuale la quale ne verifica la coerenza con gli allegati predisposti dalle funzioni responsabili; di tale attività di controllo viene lasciata traccia sul contratto tramite apposita sigla di approvazione.
LS 2	Legale e societario	Nei contratti che APVI stipula con fornitori, consulenti, partner e collaboratori vengono inserite specifiche clausole per il rispetto del Modello, del Piano di prevenzione corruzione e trasparenza e del Codice Etico nonché apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione alle norme ed ai principi ivi inclusi (es. clausole risolutive espresse, penali, con riserva di richiedere il risarcimento

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _82_ di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

		qualora dal comportamento tenuto derivino danni concreti alla Società).
LS 3	Legale e societario	Nei contratti che APVI stipula con i clienti viene data informativa dei principi del D.Lgs 231/01, della L.190/2012, del Modello, del piano di prevenzione corruzione e trasparenza e del Codice Etico adottati da APVI
LS 4	Legale e societario	Nei contratti con i collaboratori, i consulenti, i partner ed i fornitori deve essere inserita una clausola con cui gli stessi dichiarino di non aver mai riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e di cui alla Legge 190/2012.
LS 5	Legale e societario	La gestione di eventuali contenziosi ed accordi transattivi per prevenire o dirimere una controversia al fine di evitare l'instaurarsi o il proseguire di procedimenti giudiziari prevede l'accentramento delle responsabilità di indirizzo e/o gestione e monitoraggio delle singole fasi del processo in capo alla funzione legale. Nell'ambito della gestione di tale processo: <ul style="list-style-type: none"> • il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce la chiara attribuzione dei poteri relativi alla definizione delle transazioni, nonché i livelli di autonomia per la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale; • gli eventuali conferimenti di incarichi a studi legali esterni sono sottoposti alla preventiva approvazione della Direzione Aziendale e sono basati su elementi oggettivi incentrati su competenze, prezzo, integrità e livello di servizio offerto; • la funzione legale effettua un costante monitoraggio dello stato di avanzamento delle trattative relative alle singole transazioni in gestione esprimendo, qualora opportuno, specifici pareri in merito all'eventualità di accordi transattivi giudiziali e stragiudiziali che dovranno essere preventivamente sottoposti all'approvazione del responsabile della funzione legale, del Responsabile della Direzione coinvolta e della Direzione Aziendale. La funzione legale è altresì responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di ciascuna transazione garantendo un'adeguata tracciabilità degli elementi del processo decisionale e dei corrispondenti livelli di approvazione.
LS 6	Legale e societario	Negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellati per i soggetti di cui all'art. 1 del D.Lgs. 39/2013 sono inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico previste dal D.Lgs. 39/2013. All'atto del conferimento dell'incarico i soggetti rendono espressamente la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità e di assenza di conflitto di interesse (poi rinnovate nel corso dell'incarico secondo la periodicità definita nel Modello). Su tali autodichiarazioni viene svolto un controllo a campione dalla funzione Audit che provvederà a comunicarne gli esiti al RPCT e al OdV
CB 1	Contabilità e bilancio	Sono definite linee guida di bilancio che prevedono la

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _83_ di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

		determinazione chiara e completa dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, dei criteri contabili per l'elaborazione dei dati e della tempistica per la loro consegna.
CB 2	Contabilità e bilancio	<p>Per ogni operazione contabile è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'agevole e puntuale registrazione contabile; • l'individuazione dei diversi livelli di approvazione e di ripartizione e segregazione dei compiti; • la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori anche materiali o interpretativi. <p>Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di tutto il personale di APVI far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici, ed archiviata in modo che sia reperibile.</p> <p>Devono essere sempre tracciate, registrate ed archiviate opportunamente, anche ai fini di eventuali successive verifiche, informazioni/documenti forniti ad, ovvero ricevuti da, eventuali consulenti esterni in materiale contabile, fiscale, ecc.</p> <p>Le funzioni responsabili della fornitura dei dati necessari per la predisposizione del bilancio devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tenere comportamenti collaborativi, corretti e trasparenti in tutte le attività che concorrono alla formazione del bilancio allo scopo di fornire ai soci ed a terzi informazioni veritiere e conformi all'effettiva situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; • porre la massima attenzione nell'acquisizione, nell'elaborazione e nella trasmissione dei dati e delle informazioni sulla gestione Societaria di APVI agli organi preposti all'elaborazione del bilancio evitando di rappresentare o inviare informazioni false, lacunose o non corrispondenti alla realtà • evitare di porre in essere operazioni simulate o non corrispondenti alla realtà
CB 3	Contabilità e bilancio	La Funzione Amministrazione consegna a tutti i membri del CdA in tempo utile per lo svolgimento delle necessarie verifiche la bozza del bilancio
CB 4	Contabilità e bilancio	Si tengono incontri periodici tra i responsabili della società di revisione, il collegio sindacale, la Funzione responsabile prima della riunione del CdA che approva il bilancio
CB 5	Contabilità e bilancio	Prima del CdA di approvazione del bilancio si tiene apposito incontro tra collegio sindacale, OdV e RPCT per un reciproco scambio di informazioni
TB 1	Tesoreria e banche	Tutti i pagamenti di importo superiore a euro 500,00 sono effettuati a mezzo bonifico bancario.
TB 2	Tesoreria e banche	Qualsiasi pagamento può essere eseguito solo se corrispondente ad una specifica e autorizzata documentazione di acquisto (contratto, ordine di acquisto, fattura, ...), fatti salvi i casi espressamente autorizzati dalle procedure aziendali vigenti
GP 1	Gestione del personale	I fabbisogni di personale devono essere preventivamente definiti all'atto della formulazione del budget annuale

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _84_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

GP 2	Gestione del personale	<p>La procedura di selezione del personale viene effettuata adottando meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso di requisiti attitudinali e professionali adeguati in relazione alla posizione da ricoprire. L'Ufficio del personale/Amministrazione ha la responsabilità di raccogliere le candidature.</p> <p>E' prevista l'istituzione di una specifica Commissione per la valutazione dei candidati. La responsabilità della formazione e nomina di tale Commissione è del Consigliere di Amministrazione opportunamente delegato.</p> <p>I membri della Commissione, ivi incluso l'eventuale Segretario, devono, prima della nomina, aver accettato il Modello 231 e Piano di Prevenzione della Corruzione e trasparenza ed il Codice Etico di APVI ed aver rilasciato apposita autocertificazione attestante l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità dell'incarico, di conflitti di interesse e ai sensi della normativa vigente.</p>
GA 1	Gestione acquisti	<p>Nella determina a contrarre di cui all'art 32 D.Lgs. 50/2016 devono essere specificati i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire • oggetto del contratto • valore economico • forma del contratto e motivazioni della scelta • clausole ritenute essenziali • qualora il fornitore sia stato individuato dal RUP: modalità di scelta e adeguata motivazione • qualora il fornitore non sia stato individuato dal RUP: criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; • le modalità di scelta del contraente e i criteri di selezione (possesso requisiti art 80 D.Lgs. 50/2016, iscrizione CCIAA, esperienza maturata, ...)
GA 2	Gestione acquisti	<p>La selezione dei fornitori a cui richiedere l'offerta nella procedura di acquisto diretto viene effettuata coerentemente a quanto disposto nel D.Lgs. 50/2016</p>
SL 1	Salute e sicurezza sul lavoro	<p>In relazione ai rischi di reato in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori, il sistema aziendale assicura l'adempimento di tutti gli obblighi di legge relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; - attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione; - attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, ecc; - attività di sorveglianza sanitaria; - attività di informazione e formazione dei lavoratori; - attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; - acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _85_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

		<p>legge;</p> <ul style="list-style-type: none"> - periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate; - previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
SL 2	Salute e sicurezza sul lavoro	<p>In relazione ai rischi di reato in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori, il Datore di lavoro, o il suo delegato con l'eccezione del punto c), ha l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) determinare le politiche per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, volte a definire gli impegni generali assunti da APVI per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e della sicurezza sul lavoro; b) identificare ed applicare correttamente le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in tema di sicurezza sul lavoro (con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/2008; c) identificare e valutare i rischi in tutte gli ambiti di attività di APVI mediante l'adozione del Documento di Valutazione dei Rischi (il DVR); d) provvedere all'adozione di piani operativi di sicurezza (i POS) ed all'introduzione di clausole attinenti all'obbligo del rispetto delle norme e prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nei contratti di appalto/subappalto/fornitura; e) sensibilizzare la struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche attraverso la programmazione di piani di informazione e formazione incentrati, in particolare, sui seguenti argomenti: <ul style="list-style-type: none"> • monitoraggio, periodicità dei controlli, fruizione dei corsi di formazione ed aggiornamento e promozione dell'apprendimento • formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici f) attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:- l'adozione di misure di mantenimento e miglioramento;- la gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in essere in violazione delle norme e relativi provvedimenti disciplinari; - la coerenza tra attività svolta e competenze possedute; g) adottare le necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti dell'attività di monitoraggio; h) effettuare un periodico riesame del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro al fine di valutarne l'efficacia ed efficienza a raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà APVI che ad eventuali cambiamenti nella sua attività e/o organizzazione; i) osservare scrupolosamente le prescrizioni di tutte le norme applicabili in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; j) garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno e di supervisione sulla adozione delle misure previste dalla normativa indicata;

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _86_ di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

		k) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità competenti, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di ispezione e vigilanza da queste esercitate.
SL 3	Salute e sicurezza sul lavoro	E' necessario garantire l'aggiornamento degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, del D.Lgs. 196/2009, del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), garantendo che vengano valutati tutti i rischi previsti dalla normativa.
PS 1	Privacy e sicurezza ICT	La struttura aziendale responsabile della privacy e sicurezza, a tutela del Titolare e del Consigliere avente delega in materia, provvede al periodico riesame su base annuale o a fronte di cambiamenti o organizzativi, ed all'aggiornamento del modello organizzativo della Privacy e della documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 e dei suoi decreti attuativi, ed opera in maniera proattiva affinché sia garantita, laddove applicabile: - la nomina dei Responsabili ed Incaricati interni che trattano dati personali; - la nomina dei Responsabili ed Incaricati per i fornitori/consulenti/soggetti terzi che trattano dati personali. La struttura aziendale responsabile della privacy e sicurezza provvede altresì a definire la periodicità con cui deve essere eseguita la formazione in materia privacy e sicurezza delle informazioni ed a pianificarla in accordo a tale periodicità d'intesa con l'ufficio del personale I fornitori/consulenti/collaboratori devono sottoscrivere appositi impegni nel caso trattino dati personali di cui APVI e/o i Committenti siano Titolari. Nei contratti/ordini che APVI stipula con fornitori, consulenti, e collaboratori vengono inseriti i requisiti per la gestione della sicurezza delle informazioni definiti da APVI, qualora indicato dal RUP nella determina a contrarre.
GS 1	Gestione societaria	E' previsto l'inoltro con congruo anticipo ai Consiglieri ed al Collegio sindacale di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea Soci o del CDA o sui quali esso esprima un parere ai sensi di legge. E' previsto l'inoltro con congruo anticipo ai Soci di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea.
GS 2	Gestione societaria	L'attività di controllo svolta dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione incaricata costituisce un adeguato presidio per la prevenzione dei possibili reati ai sensi del D. Lgs 231/2001 e del PNA.
GS 3	Gestione societaria	All'atto della nomina dei membri degli Organi Sociali e dell'OdV deve essere richiesta autocertificazione del possesso dei requisiti di assenza di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico ai sensi della normativa vigente, nonché l'assenza di situazioni di potenziale conflitto di interesse. L'autodichiarazione prodotta deve essere periodicamente rinnovata.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _87_di 88

APVI	D.LGS. 231/01	Revisione del Aprile 2019
	<i>Titolo: Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> <i>Art. 6 (comma 1, lettera a) e Art. 7 D.Lgs. 231/2001</i>	Emesso il

		Su tale autocertificazione viene svolto un controllo a campione a cura della funzione Audit che provvederà a comunicarne gli esiti all'OdV e al RPCT.
CO 1	Comunicazione	La Funzione aziendale responsabile della comunicazione cura la raccolta dalle strutture aziendali competenti e la pubblicazione nel sito internet aziendale dei dati relativi alla "Trasparenza" in accordo con le prescrizioni vigenti e ne effettua il monitoraggio su base trimestrale.

REDATTO	VERIFICATO	VISTO	N. PAGINE
Sara Lunardelli	Paolo Ballan Macrì Masiero	Gianandrea Todesco	Pag _88_ di 88